

N. 8055/07

R.G.N.R.

N. 698/08

R.G. G.U.P.

N. 61/10

R.G. SENT. GUP



TRIBUNALE DI BOLZANO

SENTENZA A SEGUITO DI PROCEDIMENTO SPECIALE

(ART.438 cpp e segg.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare Dott.ssa Isabella Martin ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di:

GALEOTTI CHRISTIAN nato il 10.05.1975 a Bolzano, residente a San Genesio Atesino (Bz), ,
fraz. Avigna 48

Difeso dal'avv. Stefano Zucchiatti del foro di Bolzano, difensore di fiducia e procuratore speciale

- libero presente -

Parte Civile costituita: LAV, Lega Anti vivisezione – Onlus, sede di Bolzano in persona di Valzolgher Esterina con l'avv. Mauro De Pascalis

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 544 ter c.p., per avere, quale proprietario e gestore della pensione allevamento per cani "Allevamento dei grandi boschi" ubicata in San Genesio Atesino, frazione Avigna nr. 48, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, sottoposto i cani qui di seguito riportati:

- **un labrador di colore chiaro avente numero di microchip 380098100734593;**
- **un meticcio di colore chiaro privo di numero di microchip;**
- **un rottweiler di colore nero avente numero di microchip 982009100786822;**

a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche ovvero comunque a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi; in particolare, tenendoli all'interno di gabbie sporche di escrementi e con ciotole prive di cibo ed acqua, non li nutriva, non li dissetava e non li curava, così provocando in loro uno stato di grave denutrizione e grave disidratazione (nel rottweiler anche delle piaghe alle articolazioni, mucosa pallida, gonfiore congiuntivale e dermatite intorno all'occhio sinistro); con l'aggravante di essere derivata dai fatti sopra descritti la morte del cane di razza rottweiler (morte sopravvenuta in data 02.01.2008).

Accertato in San Genesio Atesino (BZ) tra il 26 ed il 29 novembre 2007

b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 544 ter c.p., per avere, quale proprietario e gestore della pensione allevamento per cani "Allevamento dei grandi boschi" ubicata in San Genesio Atesino, frazione Avigna nr. 48, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, sottoposto i cani qui di seguito riportati:

- **un labrador retriever, di colore fulvo chiaro, maschio avente numero di microchip 380098100316863;**

- un labrador retriever, di colore fulvo chiaro, maschio avente numero di microchip 380098101372924;

a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche ovvero comunque a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi: in particolare, tenendoli all'interno di gabbie sporche di escrementi e con ciotole prive di cibo ed acqua, non li nutriva, non li dissetava e non li curava, così provocando in loro uno stato di grave denutrizione e grave disidratazione, dissenteria e sangue nelle feci, alopecia del dorso del naso, lesioni da pododermatite e deposito di tartaro su quasi tutti i denti.

Accertato in San Genesio Atesino (BZ) tra dicembre 2007 e la prima decade di gennaio 2008

c) del delitto di cui all'art. 544 ter c.p., per avere, quale proprietario e gestore della pensione allevamento per cani "Allevamento dei grandi boschi" ubicata in San Genesio Atesino, frazione Avigna nr. 48, per crudeltà ovvero comunque senza necessità, sottoposto il cane razza carlino, femmina, microchip n. 985120006334034, registrato a nome di Gherbesi Alessio, a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero comunque a trattamenti che procuravano un danno alla sua salute: in particolare non lo nutriva, non lo dissetava e non lo curava così provocando nello stesso uno stato di grave denutrizione e grave disidratazione ed una gravissima panoftalmite all'occhio destro (oltre a poliuria, polidipsia e diarrea profusa); con l'aggravante di essere derivata dai fatti sopra descritti la morte del detto cane di razza carlino (morte sopravvenuta in data 06.01.2008 a causa di una polmonite insorta come complicazione dello stato generale fortemente debilitato).

Accertato in San Genesio Atesino ed Egna (BZ) tra il 15 dicembre 2007 ed il 6 gennaio 2008

d) del delitto di cui all'art. 544 ter c.p., per avere, quale proprietario e gestore della pensione allevamento per cani "Allevamento dei grandi boschi" ubicata in San Genesio Atesino, frazione Avigna nr. 48, per crudeltà ovvero comunque senza necessità, sottoposto il cane meticcio labrador – cane corso, maschio, di nome "Ruben", di proprietà di Liberi Othmar, a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero comunque a trattamenti che procuravano un danno alla sua salute; in particolare non lo nutriva, non lo dissetava e non lo curava così provocando nello stesso uno stato di grave denutrizione (perdita del 25% circa del peso corporeo) e grave disidratazione, una marcata ipotrofia di tutte le masse muscolari, una debolezza e prostrazione generalizzate, estese lesioni cutanee e diarrea.

In San Genesio Atesino (BZ) tra dicembre 2007 e i primi di gennaio 2008

e) del delitto di cui all'art. 612 commi 1 e 2 c.p., per avere minacciato **VALZOLGHER Esterina**, responsabile della "LAV Lega Anti Vivisezione – Onlus" di Bolzano, di "fargliela pagare molto cara" e di "farla fuori", e quindi di un grave danno ingiusto.

In Bolzano il 26.01.2008

f) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 544 ter c.p., per avere, quale proprietario e gestore della pensione allevamento per cani "Allevamento dei grandi boschi" ubicata in San Genesio Atesino, frazione Avigna nr. 48, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, sottoposto i cani qui di seguito riportati:

- un golden retriever, femmina, di nome "Samba", avente numero di microchip 94100000963793;
- un golden retriever, femmina, di nome "Gil", avente numero di microchip 985120005919086;
- un labrador nero, maschio, di nome "Artù", avente numero di microchip 981100000209537;
- un labrador nero, maschio, di nome "Pepe", avente numero di microchip 985120015635753;
- un labrador, femmina, di nome "Restar", avente numero di microchip 982009102427698;
- un meticcio nero, femmina, senza nome, avente numero di microchip 985120031053445;
- un labrador nero, maschio, di nome "Max", avente numero di microchip 982009105085658;
- un labrador, femmina, di nome "Ilaria", avente numero di microchip 380098100476119;
- un labrador, femmina, di nome "Susi", avente numero di microchip 981100000012300;
- un labrador, femmina, di nome "Susi", avente numero di microchip 982009102150475;
- un labrador, femmina, di nome "Maia", avente numero di microchip 982009102157576;
- un golden retriever, femmina, senza nome, avente numero di microchip 982009102705215;
- un golden retriever, femmina, di nome "Jelo", avente numero di microchip 981100000008474;
- un meticcio, maschio, di nome "Rocky", avente numero di microchip 982009100857074;
- un golden retriever, femmina, di nome "Ingrid", avente numero di microchip 982009100716848;
- un rottweiler, maschio, di nome "Fox", avente numero di microchip 985120022461751;

a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche ovvero comunque a trattamenti che procuravano un danno alla salute degli stessi: in particolare, tenendoli all'interno di gabbie sporche di escrementi e con

ciotole prive di cibo ed acqua, non li nutriva, non li dissetava e non li curava, così provocando in loro uno stato di denutrizione e disidratazione.

Accertato in San Genesio Atesino (BZ) il tra il 6 ed il 14 febbraio 2008

g) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 594 commi 1 e 4, 612 commi 1 e 2 e 61 nr. 10) c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il decoro del **dr. PIFFER Christian** dicendogli: "stronzo, bastardo, incompetente, non capisci niente di cani, sei un dott. Mengele", nonché minacciato lo stesso di fargli fare "una brutta fine" e di "farlo fuori", e così minacciato questi di un grave danno ingiusto; con le aggravanti di aver commesso l'offesa in presenza di più persone e di aver commesso i fatti contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni, in quanto il dr. PIFFER, quale dottore veterinario Direttore del settore sanità animale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, stava dando esecuzione, unitamente ai Carabinieri di San Genesio Atesino, ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano in relazione ai fatti-reato descritti nel capo d'imputazione che precede sub f).

In San Genesio Atesino (BZ) il 14 febbraio 2008

h) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 594 commi 1 e 2, 612 commi 1 e 2 e 61 nr. 10) c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il decoro della **dr.ssa MOSER Judith** dicendole al telefono: "brutta puttana, brutta troia", nonché minacciato la stessa di morte, e quindi di un grave danno ingiusto; con l'aggravante di aver commesso i fatti contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni, in quanto la dr.ssa MOSER, quale veterinario ufficiale del settore sanità animale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, aveva contribuito con la sua attività (in particolare attraverso l'effettuazione di alcune ispezioni sanitarie) all'emissione nei suoi confronti, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano, di un provvedimento di sequestro preventivo (eseguito in data 14.02.2008) conseguente all'accertamento dei fatti-reato descritti nel capo d'imputazione che precede sub f).

Tra San Genesio Atesino e Bressanone (BZ) il 14 febbraio 2008

i) del delitto di cui agli artt. 56 c.p. e 3 comma 2 nr. 4) e 5) legge n. 75/1958, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a reclutare ed indurre **PELLEGGRI Sara** (all'epoca poco più che ventenne) alla prostituzione, in quanto le proponeva di prendere parte, a fronte di un compenso pari a 2.000 € per 30 minuti di filmato, ad un film zoo - pornografico nel quale la stessa avrebbe dovuto avere rapporti sessuali con dei cani, non riuscendo nell'intento per il rifiuto della vittima, e quindi per cause indipendenti dal proprio volere.

In San Genesio Atesino (BZ) nei primi mesi del 2007

j) del delitto di cui all'art. 3 comma 2 nr. 8) legge n. 75/1958, per avere favorito la prostituzione di una donna soprannominata "Stray-x", non meglio identificata, in quanto poneva a disposizione della stessa i locali della propria abitazione sita in San Genesio Atesino, via Avigna nr. 48, per girare un film zoo - pornografico denominato "The Record" nell'ambito del quale la stessa consumava rapporti sessuali con nove diversi cani da lui procurati.

In San Genesio Atesino (BZ) nei primi mesi del 2006

k) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 544 ter c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottoposto i nove cani di cui al film zoo - pornografico denominato "The Record", di cui al capo d'imputazione che precede, a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti di natura sessuale con la donna denominata "Stray-x" non meglio identificata.

In San Genesio Atesino (BZ) nei primi mesi del 2006

l) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 494 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé un vantaggio, indotto in errore i gestori dell'esercizio pubblico "**Internet Cafe Bolzano S.a.s. di NAJI Nordine & Co.**", attribuendo a sé in diverse occasioni il nome di GATTO Massimo, di cui anche esibiva la carta d'identità nr. AK 1806691 rilasciata dal Comune di Torino, così che attivava ed utilizzava, sotto lo pseudonimo di fantasia "Marco RECCA", l'account di posta elettronica hotvideo@hotmail.it, principalmente, per inviare e ricevere e-mails volte a procurarsi cani di grossa taglia da utilizzare per la realizzazione di filmati zoo - pornografici (come nel caso dello scambio di e-mails con MAZZOLA Roberto).

In Bolzano tra il 29 ed il 30.12.2007

PARTI OFFESE:



1. Valzolgher Esterina, nata a Bolzano il 02/08/1941, ivi residente, Via Brennero 28/A/24, responsabile LAV, Lega Anti vivisezione – Onlus, sede di Bolzano costituita parte civile
2. dr. Piffer Christian, nato il 20/04/1967 a Bressanone, ivi residente, Via Ontani n. 10, servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano;
3. dr. Moser Judith, nata a Brunico il 23/12/1968, residente a Bressanone, Via Riobianco 7, servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano;
4. Pellegri Sara, nata a Bolzano, il 30/11/1985, ivi residente, Piazza Matteotti n. 14/F/;
5. Internet Cafe Bolzano s.a.s. di Naji Nordine & Co, Bolzano, Viale Duca d'Aosta n. 97/99;
6. LAV, Lega Anti Vivisezione, con sede in Roma, Via Piave 7, in persona del Presidente pro tempore Felicetti Gianluca, con il difensore di fiducia Avv. Mauro De Pascalis del foro di Bolzano.


Richieste delle parti:

Il P.M. chiede la condanna per tutti i reati contestati all'imputato, ritenuto più grave il reato di cui al capo di imputazione sub j), pena base anni tre di reclusione, aumentati per la continuazione ad anni 4 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, confisca di tutti i cani posti in g.s.; applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 544 sexies cp nella misura massima di anni tre.

Il difensore della parte civile si associa alle richieste del PM, chiede disporsi la confisca dei cani in g.s., applicazione della pena accessoria della sospensione dell'attività di commercio, trasporto, allevamento di animali prevista dall'articolo 544 sexies cp nella misura massima di anni tre, ed ove possibile applicarsi l'interdizione perpetua, risarcimento del danno, con condanna al pagamento di una provvisionale;

dimette conclusioni scritte anche in ordine alla richiesta di risarcimento del danno

Il difensore dell'imputato chiede: l'assoluzione da tutti i reati contestati; riconoscimento dell'esimente di cui all'articolo 599 cp in relazione al reato di ingiurie art. 594 cp, il rigetto delle domande proposte dalla parte civile, non disporsi né la confisca, né la pena accessoria della sospensione dall'attività di commercio, trasporto ed allevamento di animali di cui all'articolo 544 sexies cp; in subordine previa derubricazione del reato contestato all'articolo 544 ter cp nel reato di cui all'articolo 727 cp, e previa unificazione di tutti i reati contestati sotto il vincolo della



continuazione, e concessione delle attenuanti generiche, applicazione del minimo della pena, sospensione condizionale se concedibile e non menzione: revoca del sequestro dei cani di cui al punto f) del capo di imputazione.

In fatto e in diritto

Su richiesta del PM il Giudice ha fissato udienza preliminare nel giorno 1 ottobre 2009; udienza rinviata dopo l'espletamento degli incombeni relativi alla costituzione delle parti al 26 novembre 2009 in conseguenza alla nomina di nuovo difensore di fiducia dell'imputato.

A tale successiva udienza il difensore dell'imputato munito di procura speciale ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prova testimoniale. Il Giudice tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, ritenuta l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, ha disposto il giudizio abbreviato con la citazione dei testi indicati dalla difesa per l'udienza del 22 gennaio 2010.

Nelle more con atto dd. 10.11.2009 si costituiva parte civile la LAV Lega Antivivisezione" Ente Morale Onlus quale persona offesa e danneggiata dal reato nel presente procedimento al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della condotta posta in essere dall'imputato. Sussiste la legittimazione della LAV a costituirsi parte civile, in quanto associazione riconosciuta Ente Morale con DM 19/05/1998 e associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali portatrice degli interessi tutelati dai reati contestati all'imputato e precisamente dall'art. 544 ter c.p.. In forza dell'art. 7 della legge 189/2004, inoltre, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

All'udienza del 22 gennaio 2010 il difensore dell'imputato ha rinunciato al teste Cavalluzzi Francesco ed il Giudice ha disposto procedersi all'audizione del teste Vacalebri Gianfranco; alla medesima udienza la difesa ha dimesso documentazione nell'interesse dell'imputato; il Giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 5 febbraio 2010, alla quale, le parti hanno, in esito alla discussione, formulato le richieste come in epigrafe riportato ed il Giudice ha dichiarato chiusa la discussione; ha quindi deliberato la presente sentenza come da relativo dispositivo.

Sulla base delle emergenze degli atti processuali, invero, deve ritenersi provata la responsabilità penale di Galeotti Christian in ordine ai reati lui ascritti alle lettere a.b.c.d.e.f.g.h.k.l.m



dell'imputazione, mentre come di seguito spiegato l'imputato va assolto dai fatti contestati sub i e j dell'imputazione.

Riguardo alle contestate ipotesi di maltrattamenti di animali in generale, giova preliminarmente esporre una breve premessa sulle disposizioni dell'art.544 ter c.p. , per quanto concerne, poi, l'ipotesi di reato di maltrattamenti per zooerastia occorre un discorso a parte che verrà esposto nella trattazione del relativo capo di imputazione sub k).

Come noto con la legge 20 luglio 2004 n. 189 avente ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate" il legislatore ha inserito nel libro secondo al capo 3 del codice penale il Titolo IXbis *Dei delitti contro il sentimento per gli animali* . L'introduzione della normativa comprende gli artt. 544bis – 544 sexies che, hanno ad oggetto quelle fattispecie di reato precedentemente contenute nell'art.727 c.p., ora sostituito e rubricato "Abbandono di animali".

In particolare l'art. 544ter c.p. che qui interessa, punisce *chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche*. Il comma 3 prevede l'aumento di pena della metà se da tali fatti deriva la morte dell'animale.


I reati contro gli animali sono ora delitti, mentre le stesse condotte – sottoposizione a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale - prima della riforma rientravano nella fattispecie contravvenzionale dell'art. 727 c.p..

Il delitto previsto dall'art. 544ter c.p. è reato di dolo specifico solo se commesso "per crudeltà", mentre per la sua sussistenza è sufficiente il dolo generico se la condotta è posta in essere "senza necessità".

La legge 189/2004 introducendo l'art. 544 sexies c.p. ha previsto in caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. la confisca dell'animale e la sospensione dall'attività di trasporto, commercio o di allevamenti di animali se la sentenza è pronunciata nei confronti di chi svolge dette attività.

La ragione dell'introduzione della nuova normativa va ricercata nella esigenza, sorta in seguito all'evoluzione dei costumi e delle istanze naturalistiche, di fornire maggiore risposta punitiva per tutte quelle condotte di maltrattamento ivi previste poste in essere contro gli animali.

Il bene protetto dalla norma dell'art.544ter c.p. pertanto deve intendersi in base alla ratio della legge – come già era per il reato p. e p. dall'art. 727 c.p. nella sua formulazione data con la legge 473/1993 – non solo il sentimento di humana pietas nei confronti degli animali bensì anche



l'animale come essere vivente degno di tutela da tutte le attività dell'uomo che possano comportare l'inflizione di un dolore, prendendo quindi in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche etologiche.

Ciò posto in via di necessaria premessa normativa, può quindi procedersi all'esamina delle singole imputazioni, percorrendo sin dall'inizio l'evolversi della vicenda processuale che qui ci occupa.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione di maltrattamenti di animali e zoerastia su animali inoltrata alla Procura della Repubblica di Bolzano in data 21.08.2007 dall'Ass. Capo della Polizia di Stato Falduti Antonio; con tale segnalazione veniva comunicato che molti proprietari di cani avevano riferito di maltrattamenti operati da Galeotti Christian, proprietario della pensione per cani e dell'allevamento siti in San Genesio, Avigna, sui cani lui lasciati in custodia; inoltre riferivano che lo stesso vendeva cani assicurando fossero di razza pura e sani, mentre a distanza di poco tempo gli animali si ammalavano di gravi malattie in seguito alle quali soccombevano; vi sarebbero stati anche comportamenti di zoofilia dimostrati da un CD fornito dallo stesso Galeotti ad un cliente sul quale erano masterizzate delle foto di donne che si accoppiano con cani di grossa taglia.

In seguito a tale comunicazione di reato la Polizia Giudiziaria ha intrapreso indagini attraverso l'audizione di numerose persone informate sui fatti di cui si darà conto in seguito nel capitolo relativo alla personalità dell'imputato.

Le investigazioni sull'attività del Galeotti proseguivano anche sul fronte sanitario. In particolare risulta dalla relazione del Servizio Sanitario Veterinario a firma del dott. Christian Piffer del 18.01.2008, in atti, che in data 20.10.2007 e 26.11.2007 la Veterinaria Ufficiale Dr. Moser Judith effettuava due controlli nell'ambito della vigilanza permanente prevista dal DPR 320/54 presso l'allevamento/pensione per cani gestito da Galeotti Christian; stante al rapporto, la dott.ssa Moser aveva notato alcuni cani in cattivo stato di nutrizione e disidratati per cui in data 29.11.2007 venivano sottoposti a sequestro preventivo 3 cani. Eloquenti perché rendono bene la gravità dello stato in cui sono stati rinvenuti i cani sequestrati sono le immagini raccolte nel CD in atti.

Nel prosieguo delle indagini svolte dal NOE di Trento Carabinieri per la Tutela Dell'Ambiente venivano assunte sommarie informazioni testimoniali di cui si darà atto più avanti e svolte indagini tecniche attraverso intercettazioni telefoniche volte ad accertare in particolare anche i contatti in internet intrattenuti dall'imputato in tema di zoerastia.



Il 04.01.2008 il PM chiedeva sulla base della relazione del Servizio Sanitario Veterinario del 21.12.2007 e di quanto era emerso in esito all'esecuzione del sequestro dei cani effettuato in data 29.11.2007 il sequestro preventivo della struttura allevamento/pensione "Dei Grandi Boschi".

Il G.I.P. emetteva in data 09.01.2008 decreto di sequestro preventivo dell'intera suddetta struttura, provvedimento che veniva eseguito in data 10.01.2008; in esito al sequestro i cani ad eccezione di quelli di cui al capo b) dell'imputazione ed un rottweiler rimanevano in custodia al Galeotti.

In data 14.02.2008 il G.I.P. ordinava, su richiesta del PM, nuovo sequestro dell'intera struttura dell'imputato.

Ciò premesso, può quindi procedersi alla valutazione del materiale probatorio in atti relativo alle singole contestazioni :

Capo di imputazione sub a)

Dalla cnr del 30.11.2007 e dall'annotazione di PG del 29.11.2007, entrambe redatte dai Carabinieri di San Genesio, risulta che in data 29.11.2007 il direttore responsabile del Servizio Veterinario di Bolzano si rivolgeva ai Carabinieri riferendo che aveva ricevuto notizia dal dott. Piffer Christian del servizio veterinario della Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in merito ad alcuni cani presenti presso l'allevamento/pensione "Dei Grandi Boschi" di Galeotti Christian che presentavano segni di maltrattamento. Tale segnalazione era stata fatta al dott. Piffer C. dalla dott.ssa Judith Moser del servizio veterinario dell'azienda sanitaria a seguito di un'ispezione eseguita il 26.11.2007 presso la suddetta struttura. Sentito il PM i Carabinieri si recavano unitamente alla veterinaria dott.ssa Moser al dott. Leitner, ufficiale del servizio veterinario provinciale e a due guardie zoofile del Canile "Sill" di Bolzano presso la struttura "Dei Grandi Boschi" ; ivi giunti, in esito all'ispezione eseguita veniva accertata la presenza dei cani indicati al capo di imputazione in precarie condizioni di salute, in particolare: il labrador ed il meticcio presentavano evidenti segni di dimagrimento al punto da avere le costole sporgenti e , a detta dei veterinari, segni di diminuzione della massa muscolare; il rottweiler presentava oltre a segni di dimagrimento anche delle piaghe alle articolazioni e secondo il parere dei veterinari anche la mucosa pallida, gonfiore congiuntivale, dermatite attorno all'occhio sinistro. Tutti e tre i cani mostravano segni evidenti di disidratazione grave. Le gabbie in cui erano tenuti gli animali a pensione erano per lo più sporche di escrementi e le ciotole prive di cibo ed acqua, mentre i cani dell'allevamento apparivano in buono stato di salute, le gabbie erano pulite e provviste di cibo ed acqua. Gli animali venivano pertanto sottoposti a sequestro preventivo.



Conferma di quanto sin qui esposto arriva dalla relazione redatta dalla dott.ssa Moser Judith, veterinario ufficiale del Servizio Veterinario Aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in seguito al sopralluogo effettuato presso la struttura "Dei Grandi Boschi" il 29.11.2007 unitamente ai Carabinieri, al dott. Leiter e a due zoofili, dalla quale risulta accertato che nella parte pensione erano presenti sette cani, erano sprovvisti di acqua, come anche già constatato nel corso dell'ispezione effettuata il 26.11.2007; tutti mostravano segni evidenti di grave disidratazione: persistenza della plica cutanea per oltre 5 sec, occhi infossati. Lo stato di nutrizione dei cani, eccezion fatta che per due, era molto carente - cachettico con evidente riduzione della massa muscolare ed infossamento delle tempie. Diversi mostravano piaghe cutanee sulle zampe. Il rottweiler era debole e barcollava leggermente con gli arti posteriori le mucose erano pallide, le mucose congiuntivali edematose e bianche-trasparenti; presentava una dermatite purulenta sopra l'occhio sinistro. Uno dei cani visti già in precedenza, il 26.11.2007 in condizioni peggiori, un meticcio femmina senza microcip di color miele a pelo corto, non c'era più. Galeotti affermava di averlo potato dal veterinario dott. Franceschini, il quale contattato telefonicamente alla presenza del Galeotti, negava il fatto.

Le feci sparse per i box erano di colore normale e non formate, non tali da far sospettare una coccidiosi così grave da giustificare la condizione fisica degli animali, malattia alla quale l'imputato attribuiva la causa dello stato di salute dei cani senza per altro essere in grado di mostrare ricette per l'acquisto dei farmaci usati o confezioni di farmaci, né di aver contattato un veterinario.

A conferma di quanto accertato la dott.ssa Moser Judith consegnava ai Carabinieri fascicolo fotografico relativo al sopralluogo del 29.11.2007 ed è in atti il CD contenente le riprese dello stato dei luoghi riscontrato e della condizione dei cani rinvenuti presso la struttura.

I fotogrammi sono eloquenti e confortano in pieno l'ipotesi di maltrattamento contestata.

Ma vi è di più: agli atti è l'integrazione informativa del 04.12.2007 a firma dott. Lorenzi, Veterinario Responsabile del canile Sill presso il quale il rottweiler, il labrador ed il meticcio di cui all'imputazione sono stati ricoverati, dalla quale risulta che il rottweiler della presunta età di 4-5 anni presenta un peso di 22 kg rispetto ad uno standard di razza di circa 50 kg, si presenta in stato cachettico, mostra una piaga profonda all'arto anteriore destro, una profonda interessante anche l'articolazione all'arto anteriore sx, una all'altezza dell'anca post. Sx. una profonda, purulenta ed interessante l'articolazione a carico dell'arto post. sx, una congiuntivite purulenta, segni da decubito dell'anca destra e varie lesioni di minore entità a carico di tutti e quattro gli arti riferibili a prolungato decubito. La femmina labrador presenta uno stato di denutrizione scadente, la maggior



parte dei denti è consumata con importanti depositi di tartaro gravi segni di disidratazione (la pelle sollevata in plica impiega molto tempo a tornare nella posizione originaria), piaga nella zona del carpo ant. dx, piaga da decubito in zona sternale. Il cane presumibilmente di razza labrador o incrocio labrador, femmina color miele, ha uno stato di nutrizione pessimo, grave disidratazione, notevolissimo consumo delle unghie di tutti i quattro arti, possibile sintomo di grattamento prolungato sul pavimento.


L'informativa del 7.12.2007 a firma del dott. Leiter Stephan e della dott.ssa Moser Judith depositata presso la Procura della Repubblica di Bolzano ribadisce quanto già esposto nelle precedenti relazioni.

Risulta pertanto ampiamente dimostrato che Galeotti ha posto in essere la condotta di maltrattamento contestata, lasciando i cani senza acqua e senza nutrimento, lasciandoli chiusi in anguste gabbie sporche come comprovato dal consumo delle unghie di tutti i quattro arti, possibile sintomo di grattamento prolungato sul pavimento, riscontrato sul cane labrador femmina, e nella riduzione della massa muscolare nel cane rottweiler, nonché dai segni di decubito presenti sugli animali.

L'aggravante contestata trova giustificazione nella morte avvenuta il 02.01.2008 del cane rottweiler, come si evince dalla relazione dd. 17.01.2008 del Servizio Veterinario Aziendale – Canile Sill a firma del dott. Lorenzi per un peggioramento della sintomatologia gastrica. L'autopsia ha escluso una forma neoplastica come causa di morte (vedi relazione del Servizio Sanitario Veterinario a firma del dott. Christian Piffer del 18.01.2008, in atti).

Dinnanzi a siffatte emergenze non può seriamente affermarsi che la condotta posta in essere dal Galeotti possa qualificarsi come mera negligenza o incuria nella tenuta dei cani, perché una tale affermazione appare in primis smentita proprio dal grave stato di salute dei cani dovuto anche da forte disidratazione oltre che dalle precarie condizioni igieniche in cui l'imputato li teneva a differenza dei cani dell'allevamento che erano trattati bene in quanto costituenti possibile fonte di guadagno. La condotta perseverante con la quale l'imputato nonostante i frequenti controlli effettuati dai veterinari ufficiali ha continuato a detenere i cani senza necessità in condizioni oggettivamente insopportabili procurando loro evidenti sofferenze e lesioni porta ad escludere che egli abbia agito con mera negligenza.

Capo di imputazione b)



In data 21.12.2007 i Carabinieri di San Genesio richiedevano al Servizio Veterinario Aziendale dell'azienda Sanitaria del'Alto Adige di effettuare un controllo presso la struttura "Dei Grandi Boschi" di Galeotti Christian dopo che in data 29.11.2008 erano stati posti sotto sequestro i tre cani di cui all'imputazione sub a).

La dott.ssa Judith Moser procedeva quindi alla verifica di cui ha redatto relazione dd. 27.12.2007 in atti: risulta che i due cani indicati nel capo di imputazione si presentavano altamente disidratati e dimagriti; un cane era evidentemente affetto da enterite, sul pavimento vi erano feci giallastre diarroiche; l'altro cane si trovava in condizioni ancora peggiori, dall'ultimo controllo del 26.11.2007 aveva perso molto peso, era raggomitato infreddolito in un angolo della sua cella di metallo. Alla relazione della dott.ssa Moser sono allegati eloquenti fotografie rammostanti i cani in questione dalle quali si evince chiaramente (già in fotografia) lo stato di denutrizione e sfinimento dei cani.

Dalla annotazione di PG dei Carabinieri di San Genesio risulta che all'arrivo della veterinaria accompagnata dai Carabinieri presso la struttura non era presente nessuno, seppur tutte le porte erano state lasciate aperte; dall'ex canile provenivano latrati e , una volta ivi entrati, i Carabinieri constatavano che dei cinque cani due erano in precarie condizioni di salute, apparivano denutriti e presentavano dissenteria e sangue nelle feci. Si tratta dei due labrador retriever indicati al capo di imputazione. Di conseguenza i Carabinieri tentavano di contattare il Galeotti che veniva invitato a prendersi cura degli animali entro le ore 14 dello stesso giorno con l'intervento di un dottore veterinario; nel pomeriggio Galeotti contattava direttamente il Servizio Sanitario nella persona del dott. Piffer comunicandogli che il Dr. Gallmetzer stava vistando gli animali e che avrebbe accettato l'incarico di direttore sanitario della struttura; il dott. Piffer allora si sincerava che ciò corrispondeva a verità parlando direttamente con il dott. Gallmetzer (vedi relazione 27.12.2007 Dott. Piffer) . Il dott. Gallmetzer, infatti, si dichiarava disponibile a condizione che il Galeotti seguisse e sue indicazioni in merito alla gestione igienica e al rispetto del regime alimentare prescritto per i cani. In data 27.12.2007, però, il dott. Gallmetzer rinunciava all'incarico di direttore sanitario della pensione "Dei Grandi Boschi" comunicando al Servizio Veterinario che la collaborazione con l'imputato non era possibile poiché lo stesso non rispettava le indicazioni impartite e non rispondeva nemmeno alle chiamate telefoniche (cfr. relazione del Servizio Sanitario Veterinario a firma del dott. Christian Piffer del 18.01.2008 in atti).

Il 04.01.2008 il PM chiedeva sulla base della relazione del Servizio Sanitario Veterinario del 21.12.2007 e di quanto era emerso in esito all'esecuzione del sequestro dei cani effettuato in data



29.11.2007 il sequestro preventivo della struttura allevamento/pensione "Dei Grandi Boschi". Con provvedimento del 09.01.2008 il G.I.P. ordinava il sequestro dell'intera struttura. In sede di esecuzione del sequestro della struttura venivano rinvenuti 15 cani ; due dei quali maschi biondi razza Labrador si trovavano in uno stato cachettico, soffrivano di dissenteria erano magri e disidratati e sono stati trasportati presso il rifugio per animali Sill unitamente ad un rottweiler di provenienza non chiarita. Un tanto emerge dal verbale di sequestro del 10.01.2008.


Anche in relazione a questi fatti non sussiste in realtà alcun dubbio circa la loro qualificazione come maltrattamento ai sensi dell'art.544 ter c.p. apparendo chiaro che l'imputato, oltre a procurare ai cani lesioni alla loro integrità fisica, li ha detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura sottoponendoli a sofferenze ed a trattamenti che ne hanno minato l'integrità psico fisica. Non solo, la scelta di lasciare gli animali senz'acqua e senza cibo, tenendoli chiusi in angusti locali sporchi di feci, privandoli delle elementari necessità di spazio e movimento, non può che essere consapevole ove si consideri che per giungere a tali stati di disidratazione e denutrizione ed in generale a tali precarie condizioni di salute, i cani debbono aver subito siffatti trattamenti per un periodo prolungato; ne consegue che il comportamento dell'imputato non può essere ricondotto a mera disattenzione nella cura degli animali.

Appare pertanto dimostrata la responsabilità dell'imputato anche in relazione ai fatti contestati al capo di imputazione sub b).

Capo imputazione c)

Si legge al riguardo nella nota integrativa del 18.01.2008 dell'azienda Sanitaria di Bolzano a firma del direttore del Servizio Sanitario Dr. Christian Piffer che la mattina del 15.12.2007 il dott. Piffer veniva contattato dal dott. Lorenzi poiché in località Avigna, presso il ristorante Pockschein era stato ritrovato un cane di razza carlino in cattivo stato di denutrizione ed una ferita all'occhio. Si appurava che il cane proveniva dalla pensione per cani di Galeotti. Il cane veniva portato alla clinica veterinaria Battisti Bovenga Tornago.

Al Servizio Veterinario non risulta essere stata fatta alcuna denuncia di smarrimento dell'animale. E' in atti la relazione del dott. Tornago dalla quale emerge che : in data 15.12.2008 era stata richiesta telefonicamente da parte di Galeotti Christian una visita per un cane di razza carlino a causa di una lesione ad un occhio; Galeotti in quel frangente riferiva che il cane era scomparso nei boschi per circa due settimane e che una volta ritrovato aveva evidenziato la lesione. Il cane veniva portato presso la clinica veterinaria da una persona di fiducia del Galeotti e veniva quindi sottoposto



a visita veterinaria: il cane mostrava un evidente dimagrimento e l'occhio dx appariva in pessime condizioni con una panoftalmite come probabile esito di una ferita di possibile natura traumatica. La lesione era di una gravità tale da richiedere l'enucleazione. A causa delle pessime condizioni generali del cane (poliuria polidipsia, diarrea profusa) il veterinario decideva di posticipare l'intervento. Dopo numerosi tentativi di contattare Galeotti ai diversi numeri telefonici lasciati, durati quattro giorni, i responsabili della clinica veterinaria optavano per gestire il cane in maniera conservativa e decidevano di contattare la struttura Sill che aveva ospitato il cane nei primi giorni dal ritrovamento. Solo il quinto giorno il Dr. Tornago, utilizzando il proprio telefono con numero diverso da quello della clinica, riusciva a mettersi in contatto con Galeotti e lo invitava a recarsi immediatamente alla clinica per chiarire la situazione; nonostante la promessa che si sarebbe presentato il giorno seguente, Galeotti non si presentò affatto sicché il dott. Tornago lo ricontattava nuovamente invitandolo ad andare al più presto in clinica altrimenti lo avrebbe denunciato per abbandono di animale. Finalmente allora il Galeotti arrivava il 22 dicembre 2007 presso la clinica chiedendo di poter lasciare il cane ancora in pensione presso la clinica e di procedere alle cure del caso; presentatogli il preventivo spese il Galeotti optava per una diversa sistemazione del cane che veniva quindi dimesso con la prescrizione di diverse terapie da continuare a casa e con un appuntamento per la valutazione del rischio anestesilogico; appuntamento al quale né il Galeotti né il proprietario del cane si presentavano.

E' in atti il certificato del dottore veterinario Marco Mariotti dd. 16.01.2008 (f. 105) con il quale viene attestato che in data 06 gennaio 2008 Christian Galeotti si presentava presso l'ambulatorio veterinario con un cane carlino, femmina di colore beige, nata il 29.01.2001, identificata con microchip n. 985120006334034; il cane era cachettico e disidratato, pesando circa meno del 50% del suo peso corporeo normale, con atrofia delle masse muscolari; si presentava atassico, fortemente disiponico, ipertermico (T. 40,5° C), steso su un arto ed incapace di alzarsi; ad intermittenza manifestava delle crisi convulsive, un'occhi era atrofico senza segni di focolaio infiammatorio né di infezione. Eseguiti gli esami del caso, il Dott. Mariotti procedeva ad instaurare la cura del caso, ma il cane decedeva la notte stessa. Si legge nel certificato che dall'anamnesi, dall'esame clinico e dalle indagini eseguite, il cane è morto a causa di una polmonite che è stata confermata dall'esame autoptico, insorta come probabile complicazione di uno stato generale fortemente debilitato.

Gherbesi Alessio è stato sentito quale persona informata sui fatti dalla PG in data 30.01.2008 riferendo di aver lasciato il 10/11 novembre 2007, il proprio cane, razza carlino di anni 7, in custodia a Galeotti Christian per un periodo preventivato di 35 giorni in quanto doveva essere



ricoverato. Il teste ha consegnato all'imputato il cane che era in ottima salute, anticipandogli anche 150 Euro. Dopo circa 20 giorni Gherbesi riceveva sul suo cellulare una telefonata dall'imputato che lo informava che aveva portato il suo cane da un veterinario per un controllo, ma che non si trattava di nulla di preoccupante. Successivamente alle sue dimissioni dall'ospedale, Gherbesi prendeva contatto per telefono con l'imputato anticipandogli che sarebbe andato a prendere il suo cane; l'imputato allora diceva che doveva mettersi in contatto con il veterinario dott. Mariotti Marco perché il cane era morto qualche giorno prima. Alla richiesta di ulteriori spiegazioni il Galeotti rispondeva unicamente che il cane gli era scappato nel bosco e poi probabilmente dei dipendenti della Sill lo avevano trovato, la spiegazione comunque era del tutto evasiva e sfuggente.

Gherbesi si recò quindi alla Sill per avere notizie e successivamente dal veterinario dott. Mariotti il quale gli riferiva che Galeotti aveva portato il cane qualche giorno prima in condizioni disperate in quanto aveva infezioni agli occhi, bronchite e presentava uno stato di deperimento fisico generale; il veterinario non aveva potuto fare altro che sopprimerlo.

La responsabilità dell'imputato per la morte del cane carlino come conseguenza di maltrattamenti risulta per quanto sin qui esposto dimostrata. Lo stato cachettico, di disidratazione e di denutrizione, con atrofia delle masse muscolari riscontrato nel cane dai veterinari non è una condizione che può essere fatta risalire ad un breve periodo trascorso all'addiaccio, bensì evidentemente riconducibile alla detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura che ne ha determinato uno stato di deperimento fisico generale. La morte del cane, come si è visto, è stata determinata da una polmonite quale probabile complicazione di uno stato generale fortemente debilitato. Del resto, le evasive spiegazioni fornite ai veterinari, le scuse accampate al padrone del cane e la complessiva condotta tenuta nella fattispecie dall'imputato non possono che indurre a sostenere la consapevolezza piena da parte dell'imputato di agire in nocumento all'animale.

Capo di imputazione d)

In base alla cnr dei Carabinieri della Stazione di Laives dd. 11.01.2008, in data 11 gennaio 2008 Liberi Otmar presentava querela nei confronti di Galeotti Christian rappresentando di aver consegnato l'8.12.2007 il proprio cane di razza corso Labrador del peso complessivo di 65 kg in perfette condizioni fisiche e morali, affinché lo accudisse presso la pensione da questi gestita fino al 08.01.2008, versando un anticipo sul saldo da effettuare al ritiro del cane. Quando l'8 gennaio Liberi Otmar andava a riprendere il suo cane venne informato dal Galeotti che doveva aspettare per riavere il suo cane perché l'animale aveva una profonda ferita alla zampa posteriore procuratasi



durante un'escursione ed un veterinario, non meglio definito, lo stava medicando; chiedeva ed otteneva comunque da Liberi il saldo.

Alla vista del suo cane Liberi Otmar rimaneva sconvolto rendendosi conto che l'animale oltre alla predetta ferita alla zampa, si presentava in generale in condizioni di deperimento fisico e morale perché maltrattato e sudicio; era visibilmente dimagrito e pesava solo 31 kg, il pelo presentava grumi dovuti alla sporcizia e alla mancanza di cura, faticava a camminare e si trascinava, aveva la testa bassa in segno di umiliazione e timore classica dei cani maltrattati. Liberi Othmar chiedeva spiegazioni al Galeotti e questi si limitava ad affermare che il cane non aveva voluto mangiare durante l'assenza del padrone e che non era colpa sua. Liberi portava quindi il suo cane presso la clinica veterinaria "Città di Bolzano" dove il medico veterinario dott.ssa Sandonà medicava la ferita alla zampa e dopo aver visitato il cane riferiva che era molto debilitato e denutrito a livelli limite, tanto che se la condizione si fosse protratta ancora per alcuni giorni sarebbe potuto morire.

Agli atti vi è altresì la dichiarazione della dott.ssa Sandonà Alessandra dd. 17.01.2008 dalla quale risulta che in data 09.01.2008 il cane "Ruben", meticcio labrador – cane corso, maschio di due anni di età, di proprietà di Liberi Othmar era stato portato presso la struttura veterinaria "Città di Bolzano"; il proprietario manifestava una certa preoccupazione per le condizioni di salute del suo cane che dopo aver trascorso le ultime 4 settimane presso una pensione per animali a stento si reggeva sulle zampe. All'esame fisico il cane presentava un evidente stato di denutrizione e disidratazione, un mantello secco e opaco, una perdita del 25% del suo peso corporeo (31,2 kg contro i 40kg precedenti) , una marcata ipotrofia di tutte le masse muscolari e debolezza generalizzata nonché una diminuzione di interesse verso l'ambiente circostante e una scarsa risposta agli stimoli esterni. Le facce laterali delle estremità distali di entrambi gli arti posteriori presentavano estese lesioni cutanee con perdita di sostanza, presenza di essudato purulento e margini necrotici, probabilmente ferite secondarie da morso o piaghe da decubito complicate da auto traumatismo. Era presente anche una forma di diarrea riconducibile ad alterazioni a livello del tratto prossimale dell'intestino, probabilmente secondaria ad un malassorbimento. E' stata instaurata subito una terapia antibiotica ad ampio spettro, una terapia dietetica; sin dal primo successivo controllo le condizioni dell'animale apparivano migliorate.

Che le condizioni di salute riscontrate nel cane dal veterinario siano diretta conseguenza del trattamento infertogli dall'imputato durante il soggiorno dell'animale presso la struttura "Dei grandi boschi" appare fuori discussione ed anche in questa vicenda non possono che riportarsi le considerazioni già svolte in relazione di una sicura sussistenza dell'elemento psicologico del dolo




presente nella condotta del Galeotti che ha sottoposto il cane a sevizie e trattamenti insopportabili di tale entità da porre a serio rischio la vita del cane stesso.

Capo di imputazione f)

In base all'annotazione di PG dd. 06 febbraio 2008 i Carabinieri di San Genesio si sono recati unitamente al dott. Piffer Christian e' alla dott.ssa Moser Judith del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano presso l'"Allevamento dei grandi boschi" per verificare se il titolare, Galeotti Christian ai teneva alle disposizioni lui impartite in concomitanza dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in data 10 gennaio 2008, in particolare in sede di sequestro dodici cani dei quindici presenti erano stati sottoposti alla misura cautelare, ma comunque affidati in custodia all'imputato. Giunti in loco i Carabinieri ed i due veterinari riscontravano che i cartelli che indicavano che la struttura era stata sottoposta a sequestro erano stati coperti da asciugamani, mentre dell'imputato non vi era traccia; mentre facevano rientro, gli operatori incrociavano il Galeotti lungo la strada, al qual facevano presente i motivi dell'intervento e quindi tutti tornavano presso la struttura. Ivi giunti, mentre i Carabinieri spiegavano al Galeotti che non poteva coprire i cartelli descrittivi del sequestro, i veterinari dott.ssa Moser e dott. Pfeifer procedevano al controlli dei cani. Come si evince dalla relazione di ispezione igienico sanitaria effettuata in data 6.02.2008 dal dott. C. Piffer e dalla Dott.ssa J. Moser presso la pensione allevamento per animali "Dei Gandi Boschi" a San Genesio, al loro arrivo insieme ai Carabinieri presso la struttura non era presente nessun addetto né lo stesso Galeotti; dei cani indicati al capo di imputazione solo un meticcio, maschio, di nome "Rocky, avente numero di microchip 982009100857074, un labrador, femmina, di nome "Susi", avente numero di microchip 981100000012300 e un labrador, femmina, di nome "Susi", avente numero di microchip 982009102150475 presentavano uno stato di denutrizione sufficiente; inoltre i box dei cani erano sporchi di abbondante materiale fecale molto voluminoso ed in parte mal formato; le ciotole di mangime e dell'acqua erano vuote e non vi era mangime in giacenza; i box della pensione al primo piano dello stabile , nei quali al momento del controllo non erano presenti cani, erano comunque sporchi di materiale fecale

E' agli atti il fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti in occasione del sequestro preventivo eseguito il 14 febbraio 2008 (ff 168 ss del I Tomo) ed il relativo CD nei quali sono rappresentati lo stato dei luoghi e le condizioni compassionevoli dei cani dimostrate dalla loro estrema magrezza, dalla presenza di piaghe e ferite.



Ne discende che nonostante i precedenti controlli, le prescrizioni dei veterinari dell'AS, il precedente sequestro, l'imputato ha continuato imperterrito nella sua condotta sottoponendo i cani lui affidati anche dall'Autorità Giudiziaria trattamenti insopportabili.

In conclusione, riguardo alle ipotesi di maltrattamento sin qui esaminate, può affermarsi accertata in tutte l'esistenza del reato in capo all'imputato sia sotto il profilo materiale che sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo del reato.

E' dimostrato che l'imputato ha provocato sofferenza ai cani ospitati presso la sua struttura sottoponendoli a condizioni di vita che non possono ritenersi neppure in astratto necessarie per le loro esigenze di vita; non solo, ma le condizioni in cui egli ha tenuto gli animali hanno provocato loro sofferenze sia fisiche - dimostrate dalle loro precarie condizioni di salute riscontrate dai veterinari ufficiali all'atto dei sopralluoghi presso la struttura "Dei grandi boschi" ed in occasione dell'esecuzione dei sequestri - , che psichiche - dimostrate dal loro atteggiamento impaurito e di sottomissione manifestato successivamente al loro ricovero presso la struttura del Galeotti come hanno testimoniato diversi proprietari di cani e come emerge dai referti dei medici veterinari che hanno visitato gli animali.

Risulta, infatti, come di seguito verrà sviluppato , che l'imputato , una volta accolti i cani presso la sua struttura ed ottenuto quanto meno un anticipo di pagamento per il soggiorno dai rispettivi proprietari, non solo non si è più curato di loro lasciandoli in anguste gabbie, sporche di feci e di liquidi biologici, privandoli della possibilità di movimento e di espansione, senza compagnia, in alcune occasioni anche al freddo, non curando minimamente la loro igiene e la loro salute, ma non si è neppure preoccupato di dare loro sufficientemente da mangiare e da bere provocando negli animali uno stato di disidratazione e denutrizione tale da esporre a serio rischio la loro vita, in qualche caso provocandone la morte.

Tutte queste condotte poste in essere dal Galeotti, sono ingiustificate ed ingiustificabili . in quanto poste in essere senza necessità e con coscienza e volontà dell'azione, non per mera omissione dovuta a negligenza. Sono agli atti i referti dei medici veterinari che , come si è visto contestazione per contestazione, certificano che lo stato di denutrizione e disidratazione ed in generale il grave stato di salute riscontrato nei cani non è riconducibile ad alcuna patologia comune agli animali, bensì, appunto alla cronica privazione di cibo ed acqua.

Si è anche già rilevato come l'imputato noncurante della sofferenza degli animali (ai quali l'imputato quanto meno poteva dare acqua), in spregio alle indicazioni dell'autorità veterinaria ed addirittura in costanza di provvedimento di sequestro, abbia continuato la sua condotta e proprio



tale considerazione porta ad escludere che egli abbia agito per mera colpa caratterizzata da incuria e negligenza. Del resto, si è visto, e le testimonianze raccolte durante il periodo delle indagini, in seguito esposte, avvalorano l'assunto, che l'imputato aveva un atteggiamento diverso a seconda che si trattasse di cani dell'allevamento che ovviamente gli procuravano un guadagno e per questo venivano trattati bene, ovvero che si trattasse di quelli della pensione per i quali aveva già incassato quanto meno un acconto e pertanto non lo interessavano più. Determinante, inoltre, è anche la circostanza che taluni dei testimoni, pur portando al Galeotti il mangime necessario per l'intero periodo di permanenza presso la struttura, quando tornavano a riprenderli ritrovavano i loro cani, gravemente denutriti.

Non può pertanto condividersi l'assunto della difesa che ritiene configurabile l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 727 c.p. per aver agito l'imputato, semmai con colpa detenendo gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura per mera negligenza.

Né la deposizione del teste Vacalebri né la documentazione relativa all'acquisto di mangime per cani hanno portato dimostrazione capace di smentire l'evidenza degli atti.

Appare pertanto accertato che la condotta fu posta in essere dall'imputato con coscienza e volontà e di siffatto atteggiamento psicologico dell'imputato gli atti hanno fornito, si ritiene, ampia dimostrazione.

Capo imputazione e)


E' in atti la querela sporta il 28.01.2008 presso Sezione di PG da Valzogher Esterina con la quale la stessa dichiara di essere responsabile della Lav ed afferma di aver ricevuto il 26.01.2008 alle ore 19.37 sulla sua utenza telefonica una telefonata da Galeotti Christian, tale qualificatosi, che ha testualmente detto "Adesso dopo le ultime cose hai permanete esagerato,adesso verrà fuori la verità e tu la pagherai cara, molto cara, se ti trovo per strada ti faccio fuori"

La querelante ha chiesto se l'interlocutore fosse Christian Galeotti e lui ha confermato.

Risulta dalla cnr del 29.01.2008 della PG con l'allegato verbale di ricezione di denuncia.

Non vi sono ragioni alcune per dubitare della attendibilità della parte offesa non ravvisandosi alcun interesse idoneo a inficiare la sua credibilità; né l'imputato o la sua difesa hanno portato argomenti in tale senso.

Capo di imputazione g):



E' in atti il verbale di ricezione di querela spora da Christian Piffer in data. 17.03.2008 nei confronti dell'imputato Christian Galeotti, nel quale il denunciante rappresenta di essere dottore veterinario e di svolgere la funzione di direttore del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano; in tale sua veste si era recato in data 14.02.2008 presso l'allevamento pensione "Dei Grandi Boschi" del quale il Galeotti era titolare, per dare esecuzione unitamente ai Carabinieri di San Genesio al sequestro della struttura e dei cani come disposto dall'autorità Giudiziaria. Riferiva che nel corso delle operazioni l'imputato gli rivolgeva le seguenti parole: "bastardo, farai una brutta fine" ed ancora, sei un incompetente, sei il dott. Mengele, non capisci niente di cani; infine gli lanciava l'epiteto di "stronzo", ed ancora riferendosi al dott. Piffer "quello lì prima o poi lo faccio fuori. Se lo trovo per strada lo metto sotto".

Di tali fatti dà atto anche la cnr dd. 29.03.2008 dei Carabinieri di San Genesio alla quale è allegata l'annotazione di PG degli stessi Carabinieri di San Genesio del 17.02.2008.

In base a tale annotazione di PG si apprende che in data 14.02.2008 nel corso dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. durante le relative operazioni l'imputato ingiuriava il dott. Piffer, direttore del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano aggredendolo alla presenza del maresciallo Alifuoco Alessandro con l'epiteto "Stronzo" e dandogli dell'incompetente e dell'appartenente alle SS; rivolgendo la sua rabbia contro il dott. Piffer proferiva alla presenza del mar. Gobbetti Mirko la frase: "quello prima o poi lo faccio fuori, se lo trovo per strada lo metto sotto".

La responsabilità per i reati in imputazione risulta dimostrata sulla base degli atti sopra indicati. Le aggravanti contestate sono correttamente poste, avendo l'imputato proferito le suddette frasi alla presenza delle persone che si trovavano sul luogo per l'esecuzione del sequestro e quindi alla presenza di più persone e per aver minacciato il dott. Piffer in qualità di pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni. Indubbia è, infatti, la qualità di pubblico Ufficiale del dott. Piffer quale direttore Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano ed altrettanto certo è che egli stava adempiendo alle sue funzioni, ossia dava esecuzione all'ordinanza di sequestro emessa dal G.I.P., a causa delle quali veniva minacciato dall'imputato.

Non può invocarsi nel caso di specie, come preteso dalla difesa dell'imputato, l'esimente prevista dall'art. 599 c.p. che prevede la non punibilità di colui che ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, proprio perché difetta del tutto tale presupposto. Il dott. Piffer infatti, si è limitato ad assistere in qualità di medico veterinario di direttore del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano e quindi quale tecnico i Carabinieri



di San Genesio in occasione del sequestro della struttura e dei cani come disposto dall'autorità Giudiziaria e quindi ad espletare le sue funzioni. Non si vede di conseguenza in cosa possa essere consistito il "fatto ingiusto" che avrebbe fatto scattare l'ira del Galeotti.

Capo di imputazione h):

Risulta dalla cnr dd. 29.03.2008 dei Carabinieri di San Genesio che in data 17.03.2008 la dott.ssa Judith Moser ha sporto querela (in atti) nei confronti dell'imputato Christian Galeotti per ingiurie e minacce gravi; rappresentava di essere dottore veterinario e di svolgere la funzione di veterinario ufficiale del Settore Sanità Animale presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano; in forza di tale incarico si era recata più volte e precisamente il 26.11.2007, il 29.11.2007, il 21.12.2007 ed in ultimo il 10.01.2008 presso l'allevamento pensione "Dei Grandi Boschi" del quale il Galeotti era titolare al fine di procedere alle ispezioni sanitarie, in due occasioni anche in relazione al sequestro preventivo di alcuni cani emesso dall'Autorità giudiziaria. In data 14.02.2008 veniva eseguito su disposizione dell'Autorità Giudiziaria un altro sequestro preventivo all'esecuzione del quale, però, la querelante non partecipava; ciò nonostante nella stessa serata del 14.02.2008 alle ore 21.56 riceveva sulla propria utenza telefonica una chiamata da numero anonimo in cui il chiamante, dopo averle chiesto se fosse Judith, alla sua risposta affermativa, pronunciava la seguente frase: guarda che ti rimangono pochi giorni di vita, brutta puttana, farai una brutta fine, te lo garantisco. Ti ammazzo brutta troia, ti ammazzo brutta troia." Con assoluta certezza la dott.ssa Moser riconosceva la voce dell'imputato.

Appare evidente che l'imputato che proprio quel giorno si era visto sequestrare l'intera struttura ed i cani, preso dall'ira ha voluto minacciare, come già aveva fatto in loco con il dott. Piffer, anche la dott.ssa Moser, al quale lui evidentemente attribuiva la responsabilità per la situazione ed in particolare per il fatto che in seguito alle sue ispezioni e segnalazioni la condizione dei cani da lui tenuti ed i maltrattamenti erano venuti alla luce. Non vi è motivo alcuno di dubitare della credibilità della parte offesa che non risulta essere portatrice di alcun interesse alla intera vicenda.

Capo di imputazione i e j):

Per questi capi di imputazione si impone una comune trattazione essendo in entrambi contestata una condotta vietata dalla legge 75/1958.

Riguardo alla condotta di tentata induzione o reclutamento, risulta agli atti (cfr.relativo verbale sit) che Pellegrini Sara si è rivolta ai Carabinieri di San Genesio in data 12.04.2008 riferendo di aver



conosciuto Galeotti Christian quando aveva 16 anni circa e frequentava le scuole superiori; durante il periodo estivo aveva aiutato l'imputato nella sua attività di dog sitter portando a passeggio dei cani: alla fine dell'estate lei era tornata a scuola e non aveva avuto più contatti con Galeotti per molto tempo. Successivamente un giorno lo incontrò a Bolzano e venne a sapere che aveva aperto una sorta di pensione per cani a San Genesio, le disse di andarlo a trovare. In effetti Pellegrini Sara gli fece visita a San Genesio notando in quella circostanza che presso la struttura vi erano anche cavalli, che in una successiva visita non c'erano più. Proseguiva la testimonianza, affermando di aver incontrato il Galeotti nuovamente agli inizi del 2007; in tale occasione lo stesso le disse che l'allevamento andava bene che aveva tanti cani che avrebbe potuto fare anche un film porno con gli stessi, proponendo alla Pellegrini di parteciparvi. Per tale partecipazione l'imputato disse che la teste avrebbe guadagnato 2000€ per 30 minuti a rapporto sessuale con i cani, mentre lui avrebbe guadagnato 5000€ e che i film sarebbero stati inviati in Germania. Inoltre le disse che se avesse voluto avrebbe potuto avere rapporti sessuali anche lui. Nonostante il netto rifiuto da parte della Pellegrini, il Galeotti insisteva e le diceva che anche una certa Manuela che la Pellegrini conosceva, era stata già una volta da lui a San Genesio ed in quella circostanza le stessa aveva avuto un rapporto sessuale con due cani denominati Aion e Nax .

Passando quindi alla successiva contestazione di favoreggiamento della prostituzione agli atti è trasfusa l'annotazione di PG dei Carabinieri di San Genesio del 03.09.2008.

Infatti, in quella data la Pellegrini contattava i Carabinieri di San Genesio (vedi annotazione di PG in atti, f.3393) comunicando di essere entrata casualmente in possesso di un filmato pornografico a carattere zoofilo che aveva la certezza essere stato girato all'interno dell'abitazione di San Genesio di proprietà di Galeotti Christian. Pellegrini Sara veniva convocata presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Campagnola Emilia ed escussa a sommarie informazioni nelle quali dichiarava (cfr. verbale sit dd. 04.09.2008 f 3394) che mentre stava cercando dei film consultando "Nero69" sulla ricerca dell'applicativo emule, visionando i file in questione, suo marito decideva di scaricare il film dal titolo "L'allenatore nel pallone 2"; il giorno seguente al risveglio la teste accertava che il film scaricato sul pc non era il film ricercato, bensì un filmato pornografico a carattere zoofilo; pur non visionando interamente il cortometraggio, Pellegrini Sara notava qualcosa di familiare nelle immagini riconoscendo con certezza il soggiorno in cui era stato girato il film ed anche due cani, un pitbull di nome "Ginzo" e un terranova bianco di nome "Tom o Tommy", cani a lei noti per il suo trascorso di dog sitter svolto a San Genesio presso il maso "dei grandi boschi" di Galeotti Christian. Precisava di conoscere bene la casa del Galeotti perché l'aveva frequentata fra il 2001 ed il 2003, in




particolare riconosceva le pareti del salotto, la stufa con sopra il letto, attorno la panca ed a destra il tavolino in legno; le due finestre di cui una si affaccia sulla strada di accesso all'immobile e l'altra sul cortile di accesso all'abitato ed infine la cuccia del cane di razza Dobermann di nome Verak che è morto dopo aver fatto ingestione di dolciumi trovati nella credenza. La teste descriveva quindi le altre stanze dell'abitazione dell'imputato che conosceva bene in quanto vi aveva lavorato come donna di pulizie. I carabinieri facevano visionare alla teste l'intero cortometraggio e lei riconosceva con certezza assoluta Galeotti Christian nella sagoma maschile che compare nel film.

Riscontri obiettivi alle dichiarazioni rese da Pellegrini Sara in ordine alla realizzazione del filmato presso l'abitazione del Galeotti derivano dai successivi atti di indagine: infatti i Carabinieri hanno proceduto alla realizzazione di un filmato dello stato dei luoghi attuale presso la predetta abitazione (cfr. annotazione di PG del 17.09.2008 f. 3401) ed hanno proceduto alla comparazione con i luoghi raffigurati nel filmato consegnato dalla Pellegrini Sara; come si evince dalla documentazione fotografica in atti e dagli accertamenti del RIS di Parma (vedi ff. 3402 ss.) ne è risultata la perfetta coincidenza.

Dalla visione del cortometraggio ed in particolare dai titoli di testa i Carabinieri sono risaliti all'attrice che porta il nome d'arte "Stray-x", dopo aver individuato l'indirizzo IP del sito internet www.zooskool.com che risulta essere un sito di distribuzione e produzione di filmati a carattere pornografico accessibile solo con identificazione, i Carabinieri hanno appurato che il sito appartiene ad un soggetto danese.

I Carabinieri di San Genesio hanno proceduto in data 25.10.2008 a sentire a sit Furgler Karin, figlia della titolare dell'albergo Unterweg di San Genesio, Avigna la quale ha dichiarato che da circa cinque anni, ossia da quando Galeotti Christian è venuto ad abitare a San Genesio, con frequenza regolare viene a mangiare al predetto locale. Ricorda la teste che circa due anni fa egli aveva prenotato una stanza per alcune persone inglesi che riferirono, poi, di appartenere ad una nota rete televisiva britannica ed alloggiarono per 4-5 presso la struttura alberghiera predetta; erano sempre accompagnati dal Galeotti e possedevano una telecamera professionale del tipo a spalla ; dicevano che dovevano girare un film su Galeotti. Si trattava di un uomo ed una donna che alloggiavano in una camera doppia; parlavano solo inglese. La teste consegnava ai Carabinieri copia della scheda alberghiera relativa al soggiorno dei clienti inglesi (in atti).

Anche Dal Negro Alberto, sentito a sit dal NOE dei Carabinieri di Trento in data 20.11.2008 oltre a confermare le dichiarazioni già rese ai Carabinieri di San Genesio , di cui si dirà più oltre, ha dichiarato che i luoghi rappresentati nel filmato "The Record" sono compatibili con il soggiorno del



maso sito in Avigna ed ha riconosciuto le finestre con i battenti vedi ed in particolare ha notato che anche lo sfondo che si nota da una delle sue finestre che si vedono in una fotografia, è compatibile con il crinale della montagna che si vede affacciandosi da una delle finestre del soggiorno.

Risulta quindi dimostrato che il filmato è stato girato presso l'abitazione del Galeotti alla sua presenza e con la sua partecipazione in qualità di cameraman (cfr. anche esiti RIS).

Il cortometraggio è stato acquisito agli atti e si intitola "The Record", si compone di 9 capitoli, ciascuno dal nome di cane di razza coincidente con quella del cane impiegato per gli atti sessuali con la attrice donna.

Le risultanze degli atti dimostrano per quanto sin qui esposto che Galeotti Christian all'inizio del 2007 ha proposto a Pellegrì Sara di partecipare alla produzione di un film zoo pornografico nel quale lei avrebbe dovuto avere rapporti sessuali con dei cani.

Alla stessa stregua risulta dimostrato che Galeotti Christian ha ospitato nella sua abitazione di San Genesio la "attrice" di zoo pornografia denominata "Stray - x" consentendole di girare il film zoo pornografico "The Record" nel corso del quale la donna aveva rapporti sessuali con nove diversi cani procurati dallo stesso Galeotti.


Ciò posto, ritiene questo Giudice che nei fatti riportati non ricorra alcuna fattispecie prevista dalla legge 75/1958 ed in particolare né la tentata induzione alla prostituzione o il tentato reclutamento né tanto meno il favoreggiamento della prostituzione dell'attrice di zoo pornografia.

Va in primo luogo chiarito il concetto di prostituzione, presupponendo ovviamente i delitti di reclutamento/induzione e di favoreggiamento che vi sia prostituzione.

Occorre quindi accertare se nel caso di specie la condotta posta in essere dalla donna che funge da attrice, compiendo atti sessuali con animali in un film zoo pornografico che viene ceduto dietro pagamento di prezzo, possa qualificarsi come prostituzione.

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che la nozione di prostituzione, anche se non definita legislativamente corrisponde ad un tipo normativo che è stato delineato dalla giurisprudenza e quindi non può essere individuata in base criteri di valutazione meramente sociali o culturali.

La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.3 n. 7608 del 1998) ha individuato nella presenza dell'elemento retributivo "*e cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione assegna alla dazione del proprio corpo, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di un'utilità, in genere economica.....*" il momento caratterizzante l'atto sessuale come prostituzione, aggiungendo, che è sempre necessario l'accordo o quanto meno la consapevolezza dell'"erogatore", manette non ha attribuito valore determinante al contatto fisico.



Nessuno può, in sostanza, prostituirsi senza porre in essere un mercimonio del proprio corpo, mentre non è determinante ai fini della configurabilità dell'atto di prostituzione il contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce ed il fruitore.

Da tali principi non può, però, a modo di vedere di questo giudice, trarsi la conclusione che in presenza di qualsiasi atto sessuale compiuto dietro pagamento di corrispettivo e finalizzato in via diretta o indiretta, a soddisfare la libidine del destinatario della prestazione, si configuri un'attività di prostituzione.

In effetti, assume indubbia importanza – e questo è il punto centrale della questione – l'aspetto della interazione fra soggetto che effettua la prestazione sessuale dietro pagamento e soggetto fruitore della prestazione, situazione che può realizzarsi anche fuori dalla contemporanea presenza nello stesso luogo in ipotesi di videoconferenza o collegamento chat o internet o c.d. peep-show .


In tali condizioni infatti, seppur pur non essendovi contatto fisico tra i soggetti, è tuttavia data la possibilità di interagire fra chi chiede la prestazione e chi la esegue in modo che il primo possa richiedere gli atti sessuali e loro modalità di compimento che più soddisfano la sua libido sessuale; perché l'atto di mercimonio si possa configurare come prostituzione è in sostanza necessaria una pur minima comunicazione fra i due che consenta una attiva partecipazione e condivisione del momento, ove richiesto dal cliente, e che non riduca il fruitore a mero spettatore.

Pertanto, se è pur vero che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è costituito necessariamente dal contatto fisico tra i soggetti, ciò non di meno non ogni esibizione sessuale del proprio corpo dietro pagamento è prostituzione.

In sostanza ritiene questo Giudice che perché un atto sessuale possa configurarsi quale atto di prostituzione, l'atto si deve caratterizzare per una prestazione sessuale dietro pagamento connotata da un rapporto che potrebbe definirsi interattivo bidirezionale di tal modo che chi esegue la prestazione e chi la fruisce mantengano un contatto – se non fisico , visivo e/o uditivo – che consenta ai soggetti coinvolti di adottare i comportamenti idonei a provocare e/o subire reciprocamente una azione e/o reazione.

Ne discende che nell'ipotesi in cui il fruitore della prestazione sessuale altrui si limiti a fare, seppur a pagamento, da spettatore senza che gli sia data alcuna possibilità di intervenire ed interagire con chi effettua la prestazione, non si è in presenza di atto di prostituzione.

Diversamente argomentando si verrebbe alla distorta conclusione che ogni filmato o rivista pornografica presuppongono che vi sia stata a monte attività di reclutamento e/o favoreggiamento della prostituzione.



Né la circostanza che l'atto sessuale a pagamento venga compiuto con animali e quindi contra naturam sposta la questione, perché in tale caso l'atto andrà considerato illecito se ed in quanto configura un (diverso) reato (come quello di maltrattamenti di animali), ma non può in ogni caso attribuirsi all'atto in quanto corredato da tale elemento illecito la qualifica di prostituzione.

Per quanto sin qui argomentato ritiene questo Giudice che gli atti sessuali compiuti da un'attrice/attore nel corso della ripresa cinematografica o anche fotografica dietro compenso non possano configurarsi come prostituzione con la conseguenza che nel caso in esame la condotta dell'imputato consistita nel chiedere a Pellegrini Sara di partecipare dietro pagamento alla realizzazione di un filmato zoopornografico ovvero nel mettere a disposizione di altri soggetti i locali della propria abitazione ed i cani con i quali l'attrice ha compiuto atti sessuali per la realizzazione del filmato "The Record" non ha concretizzato le relative fattispecie di reato contestate ai capi di imputazione sub i e j.

Si impone di conseguenza l'assoluzione di Galeotti Christian in relazione alle imputazioni sub i e j perché il fatto non sussiste.

Capo di imputazione k)

Si è già detto che le emergenze degli atti consentono di affermare con certezza che il film zoo pornografico "The Record" è stato girato nella abitazione dell'imputato a San Genesio , alla presenza dell'imputato e con la sua partecipazione sia come secondo cameraman che come "coadiutore" dei cani nel compimento dell'atto di accoppiarsi con la "attrice" di zoo pornografia denominata "Stray - x" (cfr. anche esiti RIS).

Il cortometraggio è stato acquisito agli atti e si intitola "The Record"; si compone di 9 capitoli , ciascuno dal nome di cane di razza coincidente con quella del cane impiegato per gli atti sessuali con l'attrice donna.

Ciò posto occorre quindi analizzare se la condotta posta in essere dell'indagato configuri o meno condotta di maltrattamento di animali.

Come già esposto, l'art. 544ter c.p. intitolato "Maltrattamenti di animali" attribuisce alla condotta di chi , per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero *lo sottopone a sevizie o a comportamenti* o a fatiche o a lavori *insopportabili per le sue caratteristiche etologiche* il carattere di maltrattamento.

Orbene seppur il legislatore non abbia voluto, come ad esempio ha fatto in materia di reati ambientali, dare diretta tutela all'animale in sé come facente parte dell'ambiente in cui l'uomo è



inserito e quindi quale diretto titolare del diritto alla salute, appare comunque evidente che, con l'introduzione del Titolo IX bis del codice penale e con l'inasprimento di pena per le condotte ivi incriminate, egli abbia inteso dare maggiore considerazione e quindi tutela penale contro le condotte lesive della integrità psico fisica degli animali in risposta all'evoluzione socio - culturale venutasi a affermare anche grazie alla campagna di sensibilizzazione portata avanti dalle associazioni protezionistiche nel campo della tutela degli animali.

Ed allora appare chiaro che i concetti di "*comportamento insopportabile per le caratteristiche etologiche*" di "*condizioni incompatibili con la natura degli animali*" e "*produttive di gravi sofferenze*" descrittivi del maltrattamento debbano essere interpretati anche alla luce della classificazione data dal legislatore ai reati di maltrattamento quali "*delitti contro il sentimento per gli animali*" dando quindi tutela funzionale ~~al~~ contempo al sentimento sociale verso gli animali secondo quello che è ormai la percezione comune e all'animale stesso quale essere vivente dotato di sensibilità e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire.

Ne consegue che alla stregua di siffatta interpretazione nel concetto di maltrattamento così delineato - che si potrebbe definire come concetto involucro - trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizieo comunque i comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale.

E' pertanto alla luce dei suesposti concetti che deve porsi la questione se possano qualificarsi come sevizie o trattamento insopportabile per le caratteristiche etologiche degli animali gli atti di zooerastia o zoofilia.

A tale scopo va innanzitutto chiarito che dal punto di vista etologico e del comportamento sessuale, il cane maschio riconosce una femmina in calore dall'odore della sua urina, che contiene metabolici di estrogeni ed è pertanto nel periodo di estro che avvengono gli accoppiamenti. Già sotto questo profilo costringere un cane ad atti di zooerastia (pratica parafiliaca umana di accoppiarsi o avere rapporti sessuali con animali) si scontra con la fisiologia e la natura dell'animale.

Orbene, appare fuori discussione che nelle pratiche sessuali in cui l'animale subisce lesioni conseguenti ad esempio a penetrazioni o a sodomizzazione, è configurabile il maltrattamento nell'accezione più semplice e chiara della parola, provocando tali atti all'animale dolore e talvolta anche lesioni.



Ciò non di meno, passando al caso che qui ci occupa deve chiedersi se l'atto sessuale in sé che l'autore fa compiere all'animale, sia che si tratti di sesso orale o di penetrazione vaginale, comporti la sottoposizione dell'animale a comportamento insopportabile per le sue caratteristiche etologiche. Per rispondere al quesito appare necessario fare riferimento alle concrete modalità con cui l'imputato ha adoperato i cani per il compimento di atti sessuali con l'attrice Stray- X nel citato film "The Record".

Dalla visione del cortometraggio si evince che la donna ha rapporti sessuali con nove diversi cani procurati dallo stesso Galeotti, in alcuni fotogrammi risulta chiaro che i cani vengono spinti, sistemati ed incitati, in altri fotogrammi si vede lo stesso Galeotti che sposta la coda del cane per consentire al cameraman la ripresa degli organi genitali degli interpreti oppure tiene ferma una zampa del cane per meglio riprendere la scena; in uno dei capitoli del cortometraggio, si vede inoltre, che il cane inizialmente appare passivo, disinteressato, nonostante venga continuamente incitato dalla attrice, lui si allontana da lei.

In sostanza la visione del filmato fa comprendere che vi è innaturale forzatura dei cani che vengono incitati ed eccitati dall'attrice contro la loro reale natura comportamentale, vengono costretti a subire atti sessuali operati dalla donna su di loro (si pensi ai rapporti orali che subiscono forzatamente ad opera dell'attrice), vengono forzati ad avere una monta con la donna essendo accompagnati all'atto sessuale dal Galeotti che spesso interviene per interrompere bruscamente l'atto.

Sono condotte queste ingiustificate che incidono indubbiamente sulla sensibilità e quindi sul benessere dell'animale nell'accezione del comune sentire e che hanno un disvalore sociale perché impiegano l'animale in attività contro ogni regola biologica e etologica.

Partendo, invero, dal dato indiscusso che gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità non solo fisica ma anche psichica, non può dubitarsi del fatto che la sottoposizione del cane (o animale in generale) ad atti sessuali con donna o uomo, un trattamento assolutamente estraneo ad ogni logica comportamentale del cane che si pone fuori dalle leggi della biologia e della zoologia, ed in quanto tale insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, configura maltrattamento e realizza la fattispecie prevista dall'art. 544 ter c.p..

Né l'argomento avanzato dalla difesa per cui il legislatore omettendo di indicare espressamente fra le varie ipotesi di maltrattamento il sesso con animali, ha dimostrato di non dare valenza penale a tali condotte, può in qualche modo svilire le argomentazioni sin qui esposte. Ed invero, come già detto, nel concetto di "comportamento insopportabile per le sue caratteristiche etologie" rientra senza dubbio la sottoposizione dell'animale ad atti sessuali con umani (zooerastia) perché comporta


una forzatura della natura ed una coartazione dell'animale che in quanto tale viene sicuramente ad incidere sul benessere psico fisico dell'animale e non comporta, invero, come con superficialità ed approssimazione qualcuno potrà affermare con pericoloso quanto insensato accostamento al concetto di *vis grata puella* , che l'animale in definitiva ha tratto godimento dal sesso con una donna.

Da quanto sin qui esposto la condotta posta in essere dall'imputato che ha sottoposto i cani del suo allevamento/pensione ad atti sessuali con la attrice del film "The Record" è qualificabile come comportamento di maltrattamento ai sensi dell'art. 544ter c.p..

Capo di imputazione I):

Con cnr del 18.01.2008 il NOE di Trento segnalava di aver appreso in data 14.01.2008 dalla dott.ssa Caneppele Barbara, medico veterinario in Trento, che un suo conoscente tolettatore per cani aveva ricevuto delle strane e-mail da uno sconosciuto interessato ad un cane razza Dogue De Bordeaux; il conoscente della dott.ssa Caneppele veniva identificato in Mazzola Roberto, il quale sentito a sit (cfr. verbale del 14.01.2008) confermava la circostanza aggiungendo che la richiesta inviata per e-mail si riferiva alla richiesta di uno o più cani in prestito dietro lauto compenso per la realizzazione di films particolari verosimilmente pornografici. Il teste consegnava agli investigatori del NOE la stampata della corrispondenza e-mail avuta , dando così precise indicazioni sulla data ed il tempo dell'invio delle e-mail a lui pervenute dal sedicente Marco Recca con account intestato all'indirizzo hotvideo@hotmail.it. Le indagini procedevano quindi con l'acquisizione presso Microsoft Italia dei file di log e dei dati di registrazione del suddetto indirizzo di posta elettronica, così da identificare l'autore per il prosieguo delle indagini. L'esito degli accertamenti consentiva di appurare che la casella di posta elettronica in questione risultava attivata il 27.12.2007 da tale Marco Recca di Bolzano il quale per la registrazione aveva fatto uso del PC rispondente ad IP usufruente di linea telefonica attribuita la gestore Telecom Italia s.p.a. Gli accertamenti anagrafici su Mario Recca non davano esito alcuno, ma emergeva che nel corso delle indagini espletate dai Carabinieri di San Genesio relative all'ipotesi di reato di truffa perpetrata da Galeotti Christian, il nominativo era già emerso.

Nel contesto di tale filone di indagine si inserisce la testimonianza di Zeni Massimo, di professione taxista (verbale sit CC San Genesio del 05.03.2008) dalla quale risulta che Galeotti Christian si serviva del servizio taxi di Zeni per raggiungere da San Genesio Bolzano e viceversa; solo in due o 3 occasioni il teste ha notato che aveva al seguito confezioni mangime per cani; più volte il teste ha




accompagnato l'imputato presso allevatori fuori provincia : non avendo ricevuto il compenso per le corse, fatta eccezione per qualche acconto, e non avendo ricevuto di ritorno la somma a lui prestata, Zeni ha richiesto ripetutamente all'imputato quanto a lui dovuto, ottenendo dallo stesso la promessa di un vaglia postale effettuato da terzi per suo conto. Non ricevendo riscontro alcuno, Zeni si recava presso l'internet point di via Streiter per incontrare Galeotti: in quell'occasione l'imputato consegnò al teste, quale prova dell'avvenuto vaglia, una stampata di una e-mail inviata da un certo Marco Recca con indirizzo di posta elettronica hotvideo@hotmail.it e ricevuta all'indirizzo di posta elettronica info@deigrandiboschi.it del Galeotti, dalla quel risultavano i dati di un presunto vaglia emesso a favore dello stesso Zeni Massimo (allegato 9 alla cnr del 18.01.2008 il NOE di Trento).

Un accertamento effettuato nei successivi giorni consentiva di appurare che il numero di riferimento del vaglia citato nella e-mail non corrispondeva ad alcun titolo di pagamento ed era quindi inesistente.

Vi è di più: dalle dichiarazioni rese da Zeni Massimo risulta che Galeotti gli aveva fornito quale utenza cellulare del Recca Marco, per eventuali conferme circa l'avvenuto invio del vaglia postale, il numero 334/6685726 che da accertamenti esperiti presso il gestore di telefonia risulta appartenere allo stesso Galeotti.

Nel frattempo giungevano al NOE gli esiti degli accertamenti relativi all'indirizzo hotvideo@hotmail.it che consentivano di accertare che l'IP dal quale era partita l'e-mail indirizzata a Mazzola Roberto risultava all'epoca assegnato staticamente alla linea telefonica in uso a "Internet Café Bolzano s.a.s. di Naji Nordine & Co. " con sede in Bolzano, via Duca D'Aosta n. 97. In data 24.04.2008 personale del NOE acquisiva una copia cartacea della pagina del registro di accesso ai servizi internet e telefono per il periodo dal 10.12.2007 al 24.02.2008. Dalla consultazione del periodo 16.12. – 31.12.2007 si appurava che Recca Marco titolare dell'account di posta elettronica corrispondente all'indirizzo hotvideo@hotmail.it *sarebbe stato identificabile nella persona di Gatto Massimo titolare della carta di identità nr. AK 1806691 il quel utilizzando la propria chiave di accesso al servizio internet dell'esercizio pubblico avrebbe creato a cassetta di posta elettronica sotto lo pseudonimo Marco Recca" .* I susseguenti accertamenti consentivano di stabilire che Gatto Massimo, nato a Palermo il 05.03.1957, residente a Torino, era stato controllato da parte di personale del Comando Stazione Carabinieri di Trieste Rozzol (TS) alle ore 10.35 del 21.02.2008 in Trieste, mentre un'ora dopo alle 11.44 dello stesso giorno risultava aver effettuato un accesso in rete mediante la sua password presso l'internet point di Bolzano. Stante la materiale impossibilità di Gatto Massimo di potersi trovare quasi contemporaneamente in due posti a distanza di oltre 400km,



appare evidente che in realtà l'utilizzatore della password e dell'user-id intestata a Gatto Massimo doveva essere diversa persona. Verificata l'estraneità di Gatto Massimo nella vicenda i carabinieri del NOE procedevano nel frattempo nelle date del 13,14,15 e 16 maggio 2008 ad effettuare un servizio di osservazione presso l'esercizio pubblico "Internet Café Bolzano s.a.s. di Naji Nordine & Co. " con sede in Bolzano, via Duca D'Aosta n. 97, in esito al quale veniva accertato che né Gatto Massimo né Galeotti Christian si sono del servizio internet. Da un più approfondito controllo del registro di accesso, però, emergeva che in data 18.03.2008 la sessione di navigazione di Gatto Massimo iniziava proprio nell'esatto momento in cui terminava quella del Galeotti.

Appare pertanto dimostrato che l'imputato ha ottenuto l'attivazione dell'account di posta elettronica corrispondente all'indirizzo hotvideo@hotmail.it sotto il falso nome di Marco Recca ed esibendo copia della carta di identità di Gatto Massimo si attribuiva la sua identità (vedi all.15 alla relazione conclusiva del 4.12.2008 NOE Trento) inducendo in errore circa la sua vera identità sia il gestore del punto internet "Internet Café Bolzano s.a.s. di Naji Nordine & Co. " che i suoi interlocutori sulla rete.


Altrettanto dimostrato è il dato che l'imputato altre volte si è avvalso del falso nominativo di Recca Marco.

Risulta quindi provato dagli atti che l'imputato ha in diverse occasioni utilizzato il nome di Gatto Massimo esibendone anche la fotocopia della carte di identità per accedere al servizio internet attivando sotto il falso nome di Recca Marco l'account di posta elettronica per i contatti sia e-mail finalizzati alla ricerca e al procacciamento di cani da utilizzare in filmati zoo pornografici.

Capo di imputazione m):

L'attività di intercettazione telefonica debitamente autorizzata dal giudice per le indagini preliminari sull'utenza in uso al Galeotti consentiva di appurare che l'imputato aveva contatti con Szocs Zoltan tramite il quale si procurava cuccioli di varie razze, in particolare labrador color cioccolato da rivendere ai propri clienti, spacciandoli per animali provenienti dal proprio allevamento; in realtà i cuccioli provenivano dall'est Europa, come si evince dai contatti fra Galeotti e Szocs e dal tenore delle loro telefonate (cfr. telefonata del 20.09.2008 n. 650 telefonate del 30.09.2009 n. 723 e780, telefonata del 22.10.2008 n. 3248 f. 3580 , telefonata del 27.10.2008 n. 4111 all. 42 relazione conclusiva 4.12.2008 NOE).

In particolare risulta dalla trascrizione della telefonata n. 650 del 20.09.2008 che Szocs ha trasportato i cuccioli sottoponendoli ad un lungo viaggio in macchina, e che l'imputato intende



vendere i cuccioli nella stessa giornata per cui si raccomanda a Szocs che siano puliti e senza tracce di vomito o feci.

In esito all'attività di intercettazione risulta che il commercio tra i due ha proseguito fino a che Szocs, stanco di aspettare i pagamenti da parte del Galeotti non gli ha più voluto cedere animali.


Va evidenziato che il Regolamento CEE n. 988/03 all'art. 5 stabilisce che i cuccioli oggetto di scambi internazionali devono avere almeno 3 mesi ed il Ministero della Salute con nota 14851/P del 10.04.2006 ha stabilito che i cani di età inferiore a tre mesi non possono essere introdotti nel territorio nazionale.

sit Pozzani Francesco dd. 20.05.2009 ha acquistato da Galeotti un cucciolo labrador in data 04.10.2008; il Galeotti si era incontrato con lui nei pressi dell'allevamento senza fare entrare Pozzani in casa: l'imputato lo attendeva sulla strada di accesso al maso, aveva 4 cuccioli di cui due maschi Labrador color chocolate, una femmina labrador e una golden retriever; il teste ne ha scelto uno e l'imputato ha riportato gli altri 3 a casa; una volta tornato a casa con il cane il teste lo ha sottoposto a visita veterinaria presso il dott. Finotti che ha constatato che il cucciolo aveva un'età certamente inferiore ai 60 giorni, ne aveva 35/40 prescrivendo la somministrazione di un ricostituente a base di latte in polvere. Galeotti aveva trascritto sul certificato veterinario che il cane proveniva dal suo allevamento, assicurando che avrebbe consegnato a breve il pedigree del cane; ciò nonostante non provvedeva ad inviare il documento, ma unicamente il certificato di vaccinazione.

A conferma di tali dichiarazioni è in atti il verbale di sit rese dal dott. Finotti Simone in data 30.05.2009;

è altresì in atti il verbale di sit rese dal dott. Folchini Alessandro il quale ha affermato che l'imputato si era presentato presso il suo ambulatorio veterinario in data 04.10.2008 con in braccio tre cuccioli labrador di apparente età di mesi 2, dichiarando che i cani erano nati il 03.08.2008 lasciando chiaramente intendere che si trattava di cuccioli derivanti da una cucciolata di una sua fattrice affermando di aver ripreso l'attività di allevamento e commercio; nell'occasione chiedeva sui cuccioli l'inoculazione della prima vaccinazione la svermizzazione e l'apposizione del numero di cip identificativo. IL dott. Folchini consegnava ai Carabinieri del NOE di Trento la relativa documentazione.

Bruttomesso Rudi, titolare di negozio di animali, sentito a sommarie informazioni dal NOE di Trento dei Carabinieri per la Tutela dell'ambiente ha raccontato di conoscere Galeotti Christian da vent'anni in quanto entrambi erano stati volontari presso il canile di Bolzano; ricorda il teste che



nell'ottobre 2008 l'imputato si era presentato presso il suo negozio di animali con un cucciolo di labrador color coccolato in braccio e glielo aveva mostrato affermando che un suo amico che lo aspettava fuori dal negozio in auto ne aveva altri. Uscivano quindi entrambi dal negozio e raggiungevano una VW Passat di colore nero all'interno del cui bagagliaio si trovavano i cuccioli; Galeotti presentava a Bruttomesso Rudi il suo amico, tale Zoltan, ed in tale contesto quest'ultimo mostrava al teste la qualità dei cuccioli del suo allevamento affermando che li aveva venduti a Galeotto e che quindi non erano disponibili. In quell'occasione il teste non ha fatto acquisti, riservandosi eventuali successivi contatti in quanto Zoltan riferiva di poter fornire cuccioli di razze a sua richiesta, sempre e comunque animali di provenienza nazionale, per la precisione del suo allevamento in Trentino ove abita.


E' in atti la annotazione di PG dd. 04.10.2008 del NOE dei Carabinieri nella quale si dà atto dell'incontro avvenuto fra Galeotti e Szocs a San Paolo di Appiano per la consegna di cuccioli Labrador per i quali l'imputato aveva già ricevuto ordinazioni: visionati i cuccioli nel bagagliaio della vettura dello Szocs, il Galeotti e lo Szocs si sono recati a Bolzano per acquistare mangime, hanno raggiunto, poi, il negozio "Il guinzaglio" di Bruttomesso Rudi e quindi l'ambulatorio del dott. Folchini.

Le intercettazioni telefoniche hanno consentito di accertare che Galeotti ha venduto diversi cuccioli provenienti dal commercio con Szocs ; in effetti si sono registrate numerosi colloqui con acquirenti che lamentavano malattie riscontrate nei cuccioli perché avevano preso freddo, risalenti quindi al cattivo trattamento cui sono stati sottoposti dallo Szocs durante il lungo viaggio e quindi presso l'imputato.

Può quindi ritenersi dimostrata anche per questa ipotesi la responsabilità dell'imputato che in concorso con Szocs, giudicato separatamente, ha posto in essere il commercio di cuccioli di età inferiore ai tre mesi facendoli pervenire dalla Romania e sottoponendoli quindi ad un lungo viaggio, chiusi nel bagagliaio della vettura dello Szocs in condizioni , si direbbe disumane, come dimostrano ampiamente le stesse conversazioni avvenute fra i due.


Personalità dell'imputato

Esaminate le singole imputazioni deve ora farsi riferimento ad alcune delle numerose testimonianze assunte in seguito alla segnalazione di presunti maltrattamenti di animali da parte di Galeotti Christian e raccolte agli atti processuali in quanto in parte danno conferma dei vari fatti posti in contestazione all'imputato ed in parte delineano con estrema chiarezza la personalità dell'imputato e la sua condotta sia ante che post delictum.



In data 20.09.2007 veniva assunto a sit **Mirante Salvatore**, volontario della lega tutela animali fino al marzo 2007, che affermava di conoscere Galeotti Christian da anni in quanto per un periodo, circa dieci anni fa, lo stesso ha lavorato presso l'asilo di Saturno; già all'epoca è risultato che maltrattava gli animali ed è stato allontanato dall'asilo perché non puliva gli animali, non gli dava le medicine. Inoltre all'interno della struttura in un prato sono stati trovati cadaveri di animali sepolti. Per questi fatti Galeotti è stato denunciato. Negli ultimi tempi della sua attività di volontario alla lega animali, Mirante ha ricevuto numerose segnalazioni di privati cittadini che affermavano che il Galeotti maltrattava gli animali e che quelli che vendeva erano gravemente ammalati o debilitati. In conclusione riferiva che nell'ambito della sua attività presso la lega tutela animali era stato più volte segnalato che Galeotti maltrattava gli animali.

Dal Negro Alberto, sentito in data 20.09.2007, dalla PG ha dichiarato di aver ho conosciuto l'imputato Galeotti quando questi faceva il dog sitter nel 2000 – 2001; gli aveva affidato anche il proprio cane, ma a fine giornata notava che l'animale aveva una gran sete. Nel 2003 l'imputato gli aveva riferito che stava per acquistare un maso a San Genesio per fare un allevamento e una pensione per cani, ma che aveva bisogno di un socio per finanziare il progetto, proponendo a Dal Negro di diventare suo socio; Dal Negro ha accettato e si è prestato a fare da fideiussore; considerato che il progetto non decollava e che gli obiettivi erano completamente diversi, nel 2005 Dal Negro ha comunicato il proprio recesso. Il teste ha affermato che in più occasioni aveva lasciato i propri cani presso la pensione di San Genesio non riscontrando nulla di particolare quando andava riprenderli, notando, però, insieme a sua moglie, che quando insieme al cane femmina Labrador incontravano il Galeotti, l'animale aveva un atteggiamento di paura e mostrava un comportamento di sottomissione che non aveva con nessun'altra persona. Dal Negro aveva, poi, appreso anche da altre persone proprietari di cani che i loro animali avevano manifestato tale atteggiamento nei confronti del Galeotti dopo essere stati ospitati presso la sua pensione. Il teste ricorda, poi, un episodio avvenuto presso il canile di S. Genesio, in cui l'imputato si è rifiutato di dare da bere ai cani seppure avevano sete adducendo che l'acqua serviva per fare le pulizie; in tale contesto l'imputato aveva rovesciato la ciotola dell'acqua che suo fratello era andato a rendere per dare ai cani, dopo che Dal Negro era intervenuto, con la volontà specifica di non dare da bere agli animali. Continua Dal Negro raccontando che una volta il Galeotti gli ha consegnato floppy disk contenente fotografie di accoppiamenti erotici fra cani di grossa taglia e donne adulte; a quell'epoca pensava le avesse scaricate da internet.




E' in atti il verbale di sit rese in data 16.04.2008 dinanzi ai CC di San Genesio da Bolea Manuela, nel quale la teste riferisce di conoscere l'imputato dall'anno 2000- 2001 quando aveva lavorato alle sue dipendenze in qualità di dog sitter per circa un anno e mezzo; quando, poi, l'imputato aveva avviato l'attività di allevamento/pensione dei cani a San Genesio, le chiese di andare a lavorare per lui come dog sitter. Il rapporto con il Galeotti si è interrotto definitivamente poco dopo l'apertura della nuova attività perché un cliente del Galeotti aveva deciso di non servirsi più della sua pensione, ma di rivolgersi direttamente alla Bolea affinché si occupasse del suo cane; per questo motivo l'imputato si era molto arrabbiato con al Bolea che aveva pertanto deciso di non continuare più il rapporto di lavoro con l'imputato. Pur non avendo mai ricevuto dal Galeotti proposte sessuali, la teste ricorda che l'imputato, magari osservando un cane, faceva battute del tipo " Sai che bello farsi inculcare da un cane o inculcare un cane"; in almeno 4 o 5 occasioni l'imputato ha espresso in tal senso le sue propensioni.

Sentita a sit in data 20.11.2008 dal NOE dei Carabinieri di Trento, Bolea Manuela, confermava le su menzionate dichiarazioni rese ai Carabinieri di San Genesio, aggiungendo anche che spesso Galeotti le esternava il desiderio di avere rapporti sessuali con cani di grossa taglia.

La **dott.ssa Misfatto Ingrid**, medico veterinario, è stata sentita a sommarie informazioni testimoniali in data 15.01.2008 ed ha riferito che Galeotti in più occasioni le ha portato cani bisognosi di cure, i cani facevano parte dell'allevamento ed erano suoi, non erano cani affidati alla pensione. La dottoressa ha dichiarato di essersi recata più volte presso l'allevamento, sempre solo su richiesta dell'imputato e non ha mai riscontrato segni di maltrattamento; i cani dell'allevamento che le portava Galeotti erano affetti da patologie gastrointestinali di origine parassitaria o infettiva. Quello che, però, ha lasciato perplessa la teste è il fatto che il Galeotti le portava i cani già in condizioni critiche, infatti alcuni sono morti. A tale proposito vale la pena di riportare la storia del cucciolo Labrador che proveniva dall'allevamento del Galeotti (fogli 21-22) consegnato alla dott.ssa Misfatto in condizioni pietose, poi morto.

Infine, ha ricordato la dottoressa che alcuni cani dell'allevamento del Galeotti soffrivano di patologie ereditarie e sin dall'inizio lei aveva invitato l'imputato a stare attento a far accoppiare tra di loro cani che presentavano già problemi perché così facendo avrebbe generato sicuramente cani malati; in effetti alcuni clienti della veterinaria che hanno preso cani dal Galeotti soffrono di displasia dell'anca e del gomito.


In 14.01.2008 veniva sentito a sit **Daprà Giovanni** che nel 2006 aveva affidato il proprio cane alla pensione del Galeotti concordando una permanenza di 6 giorni, poi ridottisi per il rientro anticipato



del Daprà ; ritirato il cane dalla pensione , una volta a casa ha notato che non stava bene ed ha provveduto immediatamente a sottoporre il cane a visita veterinaria presso la dott. Misfatto; la veterinaria ha constatato che il cane era disidratato e smagrito; precisa il teste di aver consegnato al Galeotti l'alimentazione specifica per il cane per 6 giorni .

Bortolin Sandra ha reso dichiarazioni dinanzi alla PG in data 15.01.2008 nelle quali ha riferito di essere proprietaria di un cane dobermann che nel 2004 ha lasciato in pensione da Galeotti per 14 giorni consegnando al Galeotti anche il cibo per il periodo di permanenza; durante la sua assenza telefonava ogni giorno per sentire se il cane stava bene e l'imputato l'assicurava che tutto andava per il meglio. Quando la teste è tornata ed ha contattato l'imputato dicendogli che sarebbe andata a San Genesio per riprendere il cane, lui tergiversava e non voleva che lei andasse alla pensione a prenderlo e così glielo ha portato a Bolzano; il cane non si reggeva in piedi, era completamente catatonico e smagrito; chieste spiegazioni all'imputato, questi affermava che il cane non aveva mangiato negli ultimi due giorni e che si sarebbe subito ripreso. La teste allora , pensando che il cane avesse una grave malattia, si è rivolta al veterinario Dr. Guadagnino il quale ha accertato un maltrattamento costante dell'animale rimasto senza cibo acqua e rinchiuso in gabbia per giorni; la sua muscolatura era nulla , aveva ferite al muso e unghie spezzate.


Bedin Tiziana, sentita a sit in data 16.01.2008 ha raccontato di aver collaborato insieme a suo marito nella struttura a San Genesio, pur non avendo visto personalmente maltrattamenti, i cani apparivano sempre molto affamati e in più occasioni quando la mattina arrivava a San Genesio notava che i cani erano senza acqua, avevano fame e sete, sebbene l'imputato affermasse di aver dato loro da mangiare; a lei personalmente facevano pena, anche perché gli animali restavano chiusi per giorni in gabbia, lui non li faceva mai uscire. La teste e suo marito all'insaputa dell'imputato portavano da mangiare ai cani e quando lui non c'era lasciavano liberi i cani che manifestavano la loro contezza affezionandosi alla teste ed al marito. Ricorda Bedin Tiziana che il Galeotti aveva due fattrici presso la struttura che ormai non potevano più riprodurre ed erano molto stressate perché l'imputato le teneva entrambe in un'unica gabbia e non le faceva uscire per paura che si sporcassero; è anche capitato alla teste di vedere un golden retriever che a differenza di altri cani quando vedeva delle persone si ritirava impaurito; chiesto al Galeotti il motivo di tale comportamento dell'animale, lo stesso adduceva in un primo momento che si trattava di un cane di una signora che aveva problemi di salute, poi, stante l'insistenza della Bedin, affermava che il cane era suo ma che era talmente brutto da non poterlo far vedere e che non rientrava nel suo standard di razza. Alla fine quel cane l'ha preso la teste e sebbene gli abbia prestato tante amorevoli cure, il cane ha ancora



paura; all'inizio, quando la teste l'ha portato a casa non si è mosso per giorni; il cane ha subito senz'altro qualcosa anche perché per i primi tredici mesi della sua vita è stato rinchiuso in una gabbia. Finisce la sua deposizione Tiziana Bedin dichiarando che la sua collaborazione con l'imputato si è interrotta tre quattro mesi dopo in quanto lui non la voleva più intorno.

Ed ancora sit **Cristelli Franziska** nelle sue dichiarazioni rese dinanzi alla PG in data 16.01.2008 ha raccontato che aveva sentito dire che già dai tempi in cui Galeotti faceva il volontario giravano voci sul suo conto nel senso che stuprava cani; la teste ha, poi, riferito la toccante storia del cucciolo Labrador, Olivia, cui ha fatto riferimento anche la dott.ssa Misafatto nelle sue sit sopra riportate.


In data 27.02.2008 si presentava presso il Comando Stazione Carabinieri di San Genesio **Fiorilli Cynthia Eleonora** riferendo di conoscere Galeotti dal 1993 quando la teste svolgeva la professione di assistente veterinaria del dott. Mauro Russo presso il Centro Soccorso Animali. In quel periodo all'interno del centro circolavano voci sui particolari comportamenti del Galeotti che si chiudeva a volte per delle ore isolandosi in alcuni box chiusi ove erano tenuti i cani, si diceva fra gli operatori che lui si masturbasse davanti agli animali, la teste comunque non ha personalmente notato una tale condotta. Sta di fatto che in seguito il direttivo prese la decisione di allontanare Galeotti dal centro non solo per le voci che circolavano sul suo conto, ma anche perché non rispettava mai gli orari stabiliti dal direttivo per la riconsegna dei cani quando questi venivano portati all'esterno della struttura per il passeggio. A seguito di tale decisione Galeotti si recò presso l'asilo per animali di Naturno; nel 1995 il Centro Soccorso Animali di Bolzano chiuse e parte degli animali vennero trasferiti a Naturno ove il dott. Russo e quindi anche la teste vennero assunti nelle loro qualità di dottore veterinario rispettivamente assistente veterinaria. Nel tempo incominciarono i contrasti con Galeotti perché non teneva pulite le lettiere dei gatti, oppure inseriva gatti non castrati all'interno del gattile ove vi erano anche femmine non sterilizzate oppure ancora vi inseriva gatti con patologie rischiando di contaminare anche gli altri gatti; anche nei confronti di alcuni cani di cui aveva paura o non mostrava simpatia, mostrava trascuratezza non provvedendo a pulire i loro box, a dargli da mangiare e da bere. Infine, racconta la teste, nel gennaio 1997, si recò all'asilo per animali di Naturno notando che non vi era nessuno; fece un giro di ispezione e notò che i box dei cani erano sporchi di feci, così come quelli dei gatti da dove proveniva un forte odore di urina e dove i gatti miagolavano insistentemente per la fame. All'interno di alcuni box adiacenti ve venivano tenuti i gatti ammalati, vi era un gatto in stato di disidratazione, altri due in gravi condizioni di deperimento, con gli occhi imbrattati di muco e, sparsi nel box, vi erano i resti di cuccioli di gatto fatti a pezzettini. La teste allora chiamò il dott. Russo ed altro collaboratore, Galletto Plinio, chiuse l'asilo



portando con sé presso l'ambulatorio del dott. Russo il gatto disidratato; quindi tutti e tre insieme si recarono nuovamente presso l'asilo dove trovarono il Gaelotti, che nel frattempo era contattato telefonicamente dal Galletto ed aveva contestato quanto riscontrato dalla teste affermando che questa non era mai stata all'asilo; una volta giunta in loco la teste constatava che i resti dei gattini erano spariti, come non vi erano più una gatta incinta e dei cuccioli che prima si trovavano in quei box. Successivamente ai fatti un giorno la teste entrò nella stanza del Galeotti che alloggiava all'interno della struttura potendo constatare oltre al disordine, che delle piastrelle del pavimento staccate e che sotto di esse vi erano medicinali di cui tempo addietro aveva notato un eccessivo consumo non giustificato. La teste allora faceva presente la situazione al sig. Galletto che unitamente ad altri due operatori della struttura, la raggiunse constatando personalmente quanto da lei accertato. Galeotti venne pertanto immediatamente licenziato. Dopo qualche tempo vennero eseguiti degli scavi di terreno adiacente al gattile e vennero trovati dei cadaveri di gatto che qualcun aveva sotterrato: il sospetto cadde ovviamente subito su Galeotti, ma la cosa non ebbe seguito.

Sono in atti le sommarie informazioni testimoniali rese da **Spagnuolo Massimiliano** al NOE di Trento Carabinieri per la Tutela Dell'Ambiente in data 06.03.2009 nelle quali fra altro, racconta di aver notato presso l'allevamento del Galeotti, nel recinto posto all'ingresso dell'abitazione, un cane maschio adulto razza Labrador decisamente pelle ed ossa; ricorda inoltre il teste di un episodio risalente a qualche giorno dopo l'esecuzione del sequestro preventivo della struttura: in quell'occasione Spagnuolo si era recato dal Galeotti per portargli una stufa come da questi richiesto, per scaldare i cuccioli; giunto presso l'allevamento notava che in una stanza vi erano due femmine di labrador color miele, ognuna con tre cuccioli di pochi giorni; l'imputato aveva messo fra le due un'asse divisoria che cadeva ogni momento mettendo in contatto le due femmine che nel corso di un'ora si sono attaccate ben due volte suscitando le ire dell'imputato che, dopo averle picchiate le faceva tornare al suo posto. In quell'occasione non si riusciva a far funzionare la stufa elettrica che emanava solo aria fredda; all'interno della stanza la temperatura variava fra i - 2 ed i -5 gradi C, ma l'imputato rassicurava il teste dicendo che comunque i cuccioli sarebbero stati bene .

Queste testimonianze, oltre a dare conferma probatoria alle ipotesi di reato contestate nelle imputazioni, delineano in modo significativo la personalità dell'imputato quale persona che volutamente e consapevolmente ha trattato male cani lui affidati senza che si possa affermare che la sua condotta sia riconducibile a semplice negligenza nella cura degli animali e quindi si possa sostenere la natura meramente colposa del suo agire; in realtà come dimostrano le testimonianze



agli atti appare comprovato il comportamento voluto e consapevole dell'imputato nel negare acqua ai cani assetati, nel tenerli chiusi nelle gabbie non curante del fatto che si procuravano lesioni grattando sul pavimento ovvero che riportavano lesioni da decubito, insensibile alle loro esigenze primarie di cura e di pulizia. Galeotti Christian non ama i cani, li tratta male e lo interessano solo in quanto fonte di guadagno. Non si cura di loro ma dimostra nei loro confronti una morbosità malata, non sente e non mostra affetto per loro, li usa per le sue perversioni sessuali.

"Saevitia in bruta est tirociunium crudelitatis in homines" commentò Socrate riferendosi ad un giovane ateniese che, per puro divertimento, aveva accecato una rondine ed un tale commento pare bene attagliarsi al caso dell'imputato.


Accertata quindi la responsabilità dell'imputato Galeotti Christian per le ipotesi di reato contemplate ai capi di imputazione sub a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m, va ora stabilita la pena in concreto da applicare.

Nella determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p., dovrà tenersi conto della capacità a delinquere dell'imputato e quindi della sua personalità e della sua condotta di vita come illustrata sulla base delle numerose testimonianze raccolte nel corso delle indagini preliminari e di cui si è dato conto anche nella trattazione dei singoli capi di imputazione.

Alla base dei fatti di reato posti in contestazioni vi è indubbiamente una matrice comune che ha dato causa unitaria all'azione da ricercare nei lati caratteriali della personalità più volte descritta dell'imputato; i fatti sono stati commessi in un arco temporale contiguo e configurano per lo più reati della stessa natura ovvero reati commessi in concomitanza o in funzione dei reati di maltrattamento; trova pertanto applicazione l'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Pena congrua appare, tenuto conto delle circostanze dettate dagli artt. 113 e 133 bis c.p. e quindi della personalità dell'imputato unitamente alle modalità dell'azione come sopra descritte nonché dell'intensità del dolo, anni tre di reclusione, ridotti per la scelta del rito ad anni due di reclusione così determinata: partendo dal massimo della pena prevista dall'art.544 ter c.p. in considerazione della gravità dei maltrattamenti inferti, pena base anni uno di reclusione, aumentata la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione ai sensi del comma 3 dell'art.544ter c.p. essendo derivata dai fatti di maltrattamento la morte del cane carlino di cui al capo b), aumentata la pena ai sensi dell'art. 81cpv. c.p. ad anni tre di reclusione in considerazione dei numerosi casi di maltrattamento accertati, ridotta a norma dell'art. 422 comma 2 c.p.p. ad anni due di reclusione.

Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 544 sexies c.p. l'applicazione della pena accessoria della confisca degli animali in sequestro nonché della sospensione dall'attività di trasporto, di commercio



o di allevamento degli animali che si reputa congruo stabilire per il periodo massimo della previsione normativa. Ed invero, le modalità con le quali l'imputato ha posto in essere l'azione criminosa, sopra descritte, e la pervicacia ed insistenza con la quale egli ha continuato a sottoporre i cani lui affidati o comunque detenuti presso la sua struttura a maltrattamenti, in assoluto spregio alle prescrizioni dell'autorità sanitaria veterinaria ed anche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria è inequivocabile segno della sua pericolosità sociale e della necessità di impedire che egli reiteri la condotta di reato. A tal fine appare quindi necessario impedire che l'imputato possa svolgere le attività indicate per anni tre.

All'imputato può concedersi la sospensione condizionale della pena stante l'entità della stessa in concreto irrogata entro i limiti dell'art. 164 c.p. in considerazione della personalità dell'imputato, allo stato incensurato nei cui confronti può formitarsi una prognosi positiva che egli in seguito alla presente condanna si asterrà dal commettere ulteriore attività criminale.

Quanto alle statuizioni sulle questioni civili, la parte civile ha chiesto che venga pronunciata nei confronti dell'imputato condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa parte civile già quantificabile in Euro 39.872,51 anticipati dalla LAV per il mantenimento e la cura dei cani provenienti dal sequestro effettuato in corso del procedimento o comunque una provvisoria di Euro 16.000,00.- .

La parte civile ha dimesso le fatture e le ricevute comprovanti l'esborso dell'importo complessivi di Euro 39.872,51 a titolo di spese per il mantenimento (cibo e quanto altro) dei cani dati in affidamento alla LAV dopo il sequestro. Può pertanto ritenersi che le prove acquisite consentono la liquidazione del danno entro tali termini.

In accoglimento della domanda della parte civile, l'imputato va condannato al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte civile costituita, spese che si reputano liquidare in complessivi € 3.000, 00.- per diritti ed onorari, oltre iva e cap come per legge .

L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 c.p.p.

P.Q.M.


Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p. il Giudice per l'udienza preliminare Dr. Isabella Martin

Assolve

L'imputato Galeotti Christian dai reati contestati sub i e j perché il fatto non sussiste;
visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara

Galeotti Christian colpevole dei reati lui ascritti sub a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m e lo



condanna

riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena al rito, ad anni due di reclusione.

Con la sospensione condizionale della pena.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che si liquida in complessivi Euro 39.872,51 ed in via definitiva.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00.- per diritti ed onorari, ivi comprese spese generali, oltre IVA e Cap come per legge.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ordina

Ai sensi dell'art. 544 sexies c.p. la confisca degli animali in giudiziale sequestro.

Dispone nei confronti dell'imputato la sospensione dall'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali per anni tre.

Indica termine per il deposito della sentenza ex art. 544 c.p.p. in giorni 45.

Bolzano, il 5 febbraio 2010

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
Dio Kanzleibeamtin B3
Dott.ssa/Dr. Cristina Cascor

Depositato in Cancelleria il

19/03/2010

Il GIUDICE

Dott.ssa Isabella Martin

Comun. al P.M. (art.15 R. Eg. Pos. Prov.) il
Comun. al P.G. il 19/03/2010
Notificato il
Sentenza impugnabile il
Comun. al P.M. (segret. + esecuz.) il
Fatta scheda il



Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente

Nucleo Operativo Ecologico di Trento

Nr. 26/73-0/2008 di prot.

38122 Trento, il 19 marzo 2009

OGGETTO: Sentenza di condanna relativa al proc. pen. 8055/07 R.G.N.R. emessa nei confronti di:

GALEOTTI Christian, nato a Bolzano (BZ) il 01.05.1975, residente a San Genesio Atesino (BZ) via Avigna nr. 48.

Richiesta copia della sentenza.

AL TRIBUNALE DI
-Cancelleria del G.I.P.-

39100 BOLZANO

1. Per ragioni d'ufficio si prega voler consegnare, al latore della presente, copia della sentenza di condanna relativa all'udienza del 05.02.2010 a carico di GALEOTTI Christian, in oggetto identificato.
2. Si ringrazia.

IL COMANDANTE
(M.A.s. UPS. *Carlo Bellini*)

Partenza
CC STN41031 0000358 19-03-2010
CSP:4.1.7 Prot.Arma:26/73-0/2008

TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN
19 MAR 2010
DEPOSITATO - HINTERLEGT



Tel:

☎ 0461-982077 e fax: 0461-261678 e-mail: Noetnedo@carabinieri.it Via Vannetti 15 38100 Trento